

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 187

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 10 gennaio 2001)

### INDICE

BESOSTRI: sugli atti di citazione in giudizio emanati dal procuratore regionale della Corte dei conti (4-18826) (risp. MICHELI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> )	Pag. 12559	sulla presenza in provincia di Pescara di serbatoi per lo stoccaggio di GPL privi dei requisiti di sicurezza (4-18218) (risp. DI NARDO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	Pag. 12576
CAMBER: sul traffico di materiale radioattivo fra Italia e Slovenia (4-19557) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i> )	12561	sull'arresto di alcuni studenti tibetani (4-20041) (risp. INTINI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	12581
CARUSO Antonino, BUCCIERO: sulla spedizione delle cartelle esattoriali (4-20326) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i> )	12565	DOLAZZA: sulle proteste per l'atteggiamento del consolato italiano a Parigi (4-20492) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	12583
CAZZARO, BARBIERI: sugli impianti di depurazione dei molluschi bivalvi (4-13875) (risp. VERONESI, <i>ministro della sanità</i> )	12568	GAMBINI: sul mercato turistico dei paesi dell'Est europeo (4-19693) (risp. RANIERI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	12585
CURTO: sull'esodo degli ufficiali della Guardia di finanza (4-18730) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i> )	12570	sui criteri di balneabilità usati per giudicare le acque del mare Adriatico (4-20576) (risp. VERONESI, <i>ministro della sanità</i> )	12586
DE CAROLIS: sull'affidamento ad una comunità di Cesena di una minore (4-21526) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i> )	12572	MACERATINI: sulla gestione del personale dell'ARAN (4-13871) (risp. BASSANINI, <i>ministro per la funzione pubblica</i> )	12588
DE LUCA Athos: sull'utilizzo di mangimi per animali contenenti PCB (4-20328) (risp. VERONESI, <i>ministro della sanità</i> )	12574	MANCONI: sul funzionamento del centro di permanenza temporanea per immigrati di corso Brunelleschi a Torino (4-17961) (risp. DI NARDO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	12590
DI PIETRO: sul ricorso alla pratica dell'«intra-moenia» presso l'ospedale San Camillo di Roma (4-17539) (risp. VERONESI, <i>ministro della sanità</i> )	12576		

MILIO: sull'assistenza ai detenuti affetti da AIDS nel carcere romano di Rebibbia (4-19411) (risp. VERONESI, <i>ministro della sanità</i> ) Pag. 12591	SERENA: sui casi di tubercolosi in provincia di Treviso (4-20660) (risp. VERONESI, <i>ministro della sanità</i> ) Pag. 12609
sulla costruzione di un gasdotto in Tibet (4-20314) (risp. INTINI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) 12593	sui casi di scabbia verificatisi nella zona di Oderzo (4-20661) (risp. VERONESI, <i>ministro della sanità</i> ) 12610
sulla riduzione dell'organico dell'ufficio UNEP della corte di appello di Palermo (4-20707) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i> ) 12595	SERVELLO: sul problema degli italiani incarcerati nella Germania dell'Est (4-18297) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) 12611
MONTELEONE: sull'organo di stampa della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (4-16057) (risp. VERONESI, <i>ministro della sanità</i> ) 12597	SERVELLO, MAGLIOCCHETTI: sul Comitato di assistenza scolastica italiana in Belgio (4-20973) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) 12615
MORO: sulla determinazione dei valori dell'INVIM (4-20650) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i> ) 12598	SERVELLO, MONTELEONE: sull'assistenza ai malati terminali di AIDS in provincia di Milano (4-18631) (risp. VERONESI, <i>ministro della sanità</i> ) 12616
PEDRIZZI: sulle persecuzioni religiose nelle Molucche (4-20183) (risp. INTINI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) 12601	TOMASSINI: sull'importazione di farmaci omeopatici (4-19588) (risp. VERONESI, <i>ministro della sanità</i> ) 12618
RUSSO SPENA ed altri: sull'arresto dei sindaci di alcune città curde (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) 12604	VENTUCCI: sull'ospedale San Raffaele di Roma (4-16066) (risp. VERONESI, <i>ministro della sanità</i> ) 12619
SALVATO: sul suicidio in carcere del signor Maurizio Salambrino (4-20473) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i> ) 12607	

BESOSTRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che l'articolo 5, comma 1, della legge n. 19 del 1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) dispone che «prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente. Il procuratore regionale emette l'atto di citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile. Eventuali proroghe di quest'ultimo termine sono autorizzate dalla sezione giurisdizionale competente, nella camera di consiglio a tal fine convocata; la mancata autorizzazione obbliga il procuratore ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni»;

che secondo la giurisprudenza della Corte dei conti il verbo emettere, riferito all'atto di citazione, va inteso come sinonimo del verbo depositare (lo stesso atto nella segreteria della sezione competente) e non come sinonimo del verbo notificare al presunto responsabile, lasciando tale compito al mero arbitrio della segreteria;

che nella pratica giudiziaria tale interpretazione produce i seguenti effetti: i termini perentori previsti dalla norma riportata (centoventi giorni per emettere l'atto di citazione ed i successivi quarantacinque giorni in caso di proroga) vengono totalmente vanificati perchè il deposito in segreteria della citazione è atto interno che non dà alcuna garanzia sulla certezza della data;

che lo stesso deposito vale, comunque, ad interrompere il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità, senza che l'interessato ne sia messo al corrente (talvolta capita che il deposito è eseguito il giorno precedente a quello in cui si compie la prescrizione e la notificazione ha luogo successivamente, quando l'interessato è ormai convinto che l'azione di responsabilità sia estinta);

che la segreteria, quindi, non è tenuta ad osservare alcun termine per notificare, onde accade spesso che tale adempimento abbia luogo dopo molti mesi (talvolta a distanza di oltre un anno);

che la norma in questione, come interpretata dalla Corte dei conti, si palesa contraria ai principi di certezza del diritto, di ragionevolezza e

di imparzialità nonchè al principio del giusto processo recentemente introdotto nel nostro ordinamento,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Presidente del Consiglio intenda assumere per eliminare l'incertezza normativa ora denunciata.

(4-18826)

(30 marzo 2000)

RISPOSTA. – Le sezioni riunite della Corte dei conti, con decisione n. 18/QM del 4 agosto 1998, hanno stabilito che con riferimento al disposto relativo all'articolo 5 della legge n. 19 del 1994 – a proposito dell'obbligo del procuratore regionale di convenire in giudizio i presunti responsabili – i termini previsti nella norma medesima sono rispettati se, entro la scadenza, l'atto di citazione in giudizio venga depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale adita.

Le stesse sezioni riunite affermano che l'introduzione del giudizio di responsabilità amministrativa comporta l'adozione di quattro atti: la citazione in giudizio, l'istanza di fissazione d'udienza, la fissazione d'udienza, l'apposizione di un termine per la produzione dei documenti. A tali atti seguirà la notificazione dell'atto di citazione tramite ufficiale giudiziario.

Degli atti sopraindicati, i primi due appartengono al procuratore regionale. Il terzo e il quarto al presidente della sezione; la notificazione, a sua volta, ha luogo a cura del procuratore regionale.

Per quanto concerne il ruolo svolto dalla segreteria della sezione, si precisa che la stessa svolge funzioni di mero ufficio di cancelleria, non avendo quindi il compito di effettuare la notifica al presunto responsabile. Tale incombenza spetta infatti alla procura regionale non appena pervenute il decreto di fissazione di udienza.

Il deposito in segreteria dell'atto di citazione non è atto interno giacchè costituisce momento giuridicamente rilevante nel quale l'atto esce dalla sfera giuridica del procuratore regionale per acquistare autonomia valenza ed esistenza.

La garanzia della certezza della data è realizzata a mezzo dell'attestazione (mediante timbro ufficiale) della data di deposito o di arrivo in segreteria. Tale attestazione è dotata di pieno valore fidefacente trovando riscontro e corrispondenza nell'iscrizione, sotto la stessa data, dell'atto nel registro di segreteria, consentendo pertanto il rispetto dei termini fissati dalla norma.

Per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione il deposito dell'atto di attuazione non la interrompe, non essendo tale tipo di atto compreso tra quelli ai quali il codice civile riconosce tale funzione.

La necessità di tenere distinti i due momenti, quelli del deposito e quello della notificazione dell'atto di citazione è stata affermata anche dalla Corte di cassazione che ha riferito il primo alla proposizione della

domanda ed il secondo alla corretta instaurazione del rapporto processuale ed alla realizzazione del contraddittorio.

Con riferimento all'affermazione secondo la quale la segreteria della sezione non è tenuta ad osservare alcun termine per notificare, si fa presente che non spetta alla segreteria stessa il compito di notificare. Tuttavia devono comunque essere osservati precisi termini procedurali, infatti ai sensi dell'articolo 163-*bis* del codice di procedura penale tra il giorno della notificazione dell'atto di citazione e quello dell'udienza devono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni.

Infine occorre precisare che il termine posto dalla norma non è previsto nell'esclusivo interesse dell'indagato, ma anche, e soprattutto, per consentire all'organo requirente di valutare, in un ragionevole lasso di tempo, le eventuali difese e le altre risultanze istruttorie e decidere se iniziare il giudizio o archiviare, per cui la funzione garantistica per il presunto responsabile non viene meno per il fatto che egli non riceva la citazione nei centoventi giorni. Infatti la garanzia scaturisce dall'osservanza del termine in sé che ben può essere controllata anche in un momento successivo mediante la semplice visione dell'atto di citazione, munito, come già precisato, della data di deposito o di arrivo in segreteria.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*

MICHELI

(9 gennaio 2000)

---

CAMBER. – *Ai Ministri delle finanze, del commercio con l'estero, degli affari esteri, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che sono sempre più frequenti le intercettazioni ai valichi confinari fra Italia e Slovenia di autotreni provenienti dai paesi dell'Est europeo nei quali vengono rinvenuti rottami ferrosi «radioattivi»;

che infatti il 98 per cento dei materiali ferrosi utilizzati dalle acciaierie italiane proviene dall'estero, in particolare dal conveniente mercato dell'Est europeo; la sola Ferriera di Trieste movimentata 500.000 tonnellate all'anno di rottami ferrosi;

che in queste ultime settimane ben 6 camion sono stati bloccati al confine di Ferneti: tre di questi, provenienti da Romania e Ucraina, sono stati respinti, mentre agli altri tre, dopo la rimozione del materiale contaminato e un'operazione di bonifica svolta da un ditta specializzata, è stato consentito l'ingresso in Italia;

che la notizia della chiusura della centrale di Cernobyl e la conseguente disponibilità di grandi quantità di rottami metallici non farà che aumentare la pressione dei carichi illegali di materiali radioattivi alla nostra frontiera: in questo senso il procuratore nazionale antimafia Vigna ha lanciato l'allarme sulla nuova attività della mafia per il trasferimento illegale di materiali nucleari dall'Est verso il nostro paese;

che il personale delle dogane di Trieste ha denunciato l'inadeguatezza dei controlli che vengono effettuati alla frontiera triestina, al contrario di ciò che avviene al valico di Gorizia: «per un carico che viene bloccato – ha dichiarato alla stampa un doganiere – ne passano indenni altri dieci»; l'anno scorso, ad esempio, sono stati scoperti all'ingresso delle acciaierie di Brescia un centinaio di carichi di rottami ferrosi contaminati che avevano passato indenni il confine a Trieste; anche il confine marittimo di Trieste è una via di transito per carichi illegali: in un *container* sbarcato al porto di Trieste da una nave italiana sono stati scoperti rottami di alluminio che facevano parte di una centrale nucleare bulgara, fortemente radioattivi;

che secondo notizie riportate dalla stampa sarebbe in corso un'inchiesta giudiziaria da parte della Direzione distrettuale antimafia, estesa anche al settore dei controlli sulla merce in transito nei diversi valichi confinari – terrestri e marittimi – del territorio di Trieste;

che parallelamente, come già segnalato dallo scrivente con precedente interrogazione 4-16637 del 6 ottobre 1999, in Slovenia, a 135 chilometri dal territorio italiano, si trova una centrale nucleare che da sempre opera in condizioni di «non» sicurezza, avendo subito decine tra «guasti» ufficiali e ufficiosi: tutt'ora la centrale è ferma per «opere di revisione tecnica» ma, nonostante ciò, le autorità slovene hanno annunciato che la centrale rimarrà operativa fino al 2023;

che l'area territoriale di Trieste viene quindi a trovarsi quotidianamente in una situazione a grave rischio di inquinamento da radioattività, per il transito illegale di carichi contaminati e per le emissioni di detta centrale slovena e senza voler nemmeno paventare, con tutti gli scongiuri del caso, il concreto rischio di una seconda Chernobyl, posto che, al di là della concezione ormai obsoleta della centrale, essa si trova in una zona interessata, anche recentemente, da attività sismiche,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere per dotare i valichi confinari italo-sloveni del territorio di Trieste di strumentazione adeguata alla verifica dei carichi di materiali potenzialmente pericolosi dal punto di vista radioattivo, contestualmente aumentando gli organici degli agenti delle dogane in servizio ai valichi dato l'altissimo numero di autotreni in transito;

fatto salvo il segreto istruttorio, se corrisponda a verità la notizia secondo la quale la Direzione distrettuale antimafia stia svolgendo indagini sulle modalità di controllo delle merci in transito e quali responsabilità siano finora emerse dalle indagini e a carico di quali enti e persone;

quali iniziative diplomatiche si intenda assumere, a livello internazionale, per avviare un'azione di stretto monitoraggio internazionale (coinvolgendo *in primis* le autorità dei paesi confinanti con la Slovenia) sull'effettiva attività della centrale nucleare di Krsko e sulle sue effettive condizioni di sicurezza;

se, ugualmente rispetto ai passi fatti dalla diplomazia degli Stati Uniti nei confronti dei vertici ucraini, che hanno portato all'annuncio della chiusura della centrale di Cernobyl, il Governo italiano intenda ottenere, attraverso analoghe iniziative diplomatiche, e in quali tempi, la cessazione di ogni attività della centrale slovena di Krsko.

(4-19557)

(8 giugno 2000)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde, premesso che l'area territoriale di Trieste versa in una situazione di grave rischio di inquinamento da radioattività per il transito illegale di carichi contaminati provenienti dai paesi dell'Est europeo, e in particolare dalla Slovenia, si chiede che i valichi confinari del predetto territorio vengano dotati di strumentazione adeguata ai controlli del transito dei materiali potenzialmente pericolosi.

Inoltre, si chiede l'adozione di iniziative a livello internazionale dirette a verificare le effettive condizioni della centrale nucleare slovena di Krsko, anche ai fini di una cessazione della sua attività.

Al riguardo, per quanto concerne la predisposizione di idonea strumentazione alla verifica del materiale potenzialmente pericoloso, il competente Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ha precisato che la normativa vigente in materia di controlli del grado di radioattività dei metalli prevede che vengano certificati o controllati i carichi di rottami di ferro provenienti dall'estero per accertare se gli stessi costituiscano fonti radioattive nocive per gli impianti di rifusione.

I controlli sono effettuati da personale esterno all'amministrazione, debitamente autorizzato, che nel caso di rilevata presenza di fonti radioattive sui carichi in transito, ne dispone l'immediata rimpedimento all'estero.

Ciò posto, il predetto Dipartimento ha specificato che non risulta che i controlli posti in essere nel territorio di Trieste siano stati meno scrupolosi ed efficaci di quelli eseguiti presso altre realtà operative ed ha escluso che i carichi in questione possano costituire fonte di traffici illeciti di scorie radioattive.

Inoltre, al fine di contrastare l'eventualità di traffici internazionali finalizzati al tentativo di smaltimento di scorie radioattive o di commercializzazione di prodotti provenienti da zone o impianti contaminati, l'amministrazione finanziaria ha previsto, in ossequio all'articolo 10 della legge 17 giugno 1996, n. 421 (recante disposizioni urgenti per le attività produttive), l'installazione di appositi portali per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i principali valichi di frontiera.

In particolare, per i lavori di installazione dei portali in argomento, è risultata aggiudicataria della gara di appalto, curata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la società ATI-Società elettronica per l'automazione Rados Technology.

Circa i controlli effettuati alla frontiera triestina, il comando generale della Guardia di finanza, da parte sua, ha precisato che presso l'aeroporto di Ferneti, dal primo gennaio al 15 luglio 2000 sono transitati n. 29 veicoli commerciali carichi di rottami di rame, alluminio ed ottoni, di cui 17 erano scortati da documenti «carnet TIR» mentre 12 veicoli erano scortati da documento doganale «T.1».

Tre di questi automezzi sono stati respinti in quanto risultati positivi al controllo radiometrico.

Al fine di rilevare tracce di radioattività sulle merci che transitano attraverso il valico menzionato vengono eseguiti specifici controlli da parte di una ditta specializzata.

In particolare, la procedura per il controllo doganale delle merci si diversifica in relazione all'operazione doganale.

Più precisamente, per quelle che viaggiano in regime TIR, la richiesta di misurazione della radioattività viene fatta direttamente dalla dogana allo spedizioniere, il quale a sua volta richiede l'intervento della ditta specializzata. Quest'ultima rilascia apposito certificato che viene allegato sia alla matrice sia alla figlia del documento doganale. Per le merci che viaggiano con lettera di vettura internazionale (CMR) e successivamente immesse in libera pratica con documento doganale (modello IM/4), la casa di spedizioni autonomamente richiede la perizia alla ditta specializzata.

Nella eventualità che i valori di radioattività superino quelli consentiti, l'autorità doganale preposta al controllo procede a respingere la merce all'estero, con emissione di documento doganale «A19» e relativa registrazione sul mod. «A13», segnalando via *fax* a tutte le sezioni doganali operanti ai confini con la Slovenia la situazione di potenziale pericolo.

Tutti i carichi di materiali metallici provenienti da paesi extra Unione europea e transitanti presso il porto di Trieste, vengono sottoposti a controllo radiometrico, previa richiesta dell'ufficio doganale competente.

La verifica in argomento viene effettuata da tecnici abilitati, scelti da un apposito elenco ministeriale, i quali rilasciano l'attestazione di idoneità radiometrica, che fa parte integrante della documentazione per il transito frontaliero e, quindi, non si procede allo sdoganamento se le merci non sono accompagnate da tale certificazione.

Inoltre, il Ministero degli affari esteri ha precisato che il Governo italiano è impegnato a livello internazionale nell'azione volta a contrastare il traffico illecito di materiali radioattivi, comprese quelli ferrosi. In particolare, nell'ambito del G8 è stato varato un programma per prevenire tale traffico e la sua attuazione è stata affidata all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA). Quest'ultima ha istituito un sistema di coordinamento tra punti di contatto nazionali, per creare un'adeguata rete informativa che favorisca un'efficace azione a livello nazionale e consenta di fornire, con tempestività, allerta tra i vari punti.

Sul territorio nazionale tale programma viene coordinato dal Ministro dell'interno.

Per quanto concerne gli interventi internazionale sulla centrale nucleare di Krsko, il Ministero degli affari esteri ha precisato che la predetta centrale è stata oggetto di attento monitoraggio. Nel corso degli ultimi anni, da parte dei principali organismi nazionali e internazionali preposti al controllo della sua sicurezza. In particolare, l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) svolge una continua azione di partecipazione ai programmi di ammodernamento e monitoraggio in specifici progetti dell'Unione europea relativi, fra gli altri impianti, anche a quello di Krsko.

Al riguardo, sia la Western European Nuclear Regulator's Association (WENRA) che la predetta AIEA hanno espresso valutazioni positive in merito alla sicurezza della centrale in questione. La tecnologia in essa impiegata, a differenza di altre centrali nell'area, è tutta statunitense. Pertanto non è da considerare un possibile raffronto di Krsko con la centrale di Cernobyl, composta di reattori RBMK di concezione sovietica di prima generazione (incluso il n. 4, esploso nel 1986), obsoleti e ad alto rischio. A Krsko sono state adottate ulteriori misure di sicurezza, tenuto conto che l'impianto è ubicato in una zona considerata sismica.

Il Ministero degli affari esteri ha specificato che dal 15 aprile scorso la centrale in questione ha interrotto la sua attività per 60 giorni, al fine di permettere la sostituzione dei vecchi generatori a vapore. Pur con questa interruzione, si calcola che nel corso del 2000 l'impianto riuscirà a produrre 4,5 miliardi di kWh, pari a circa il 40 per cento della produzione di elettricità in Slovenia.

Questa operazione, ad avviso del predetto Ministero, riveste grande importanza in vista della prossima integrazione della Slovenia nell'Unione europea, in quanto, in conformità agli *standard* della medesima Unione, la centrale di Krsko può essere paragonata, ad analoghi impianti esistenti in Europa, superandone in certi casi, i livelli di sicurezza.

*Il Ministro delle finanze*

DEL TURCO

(28 dicembre 2000)

---

CARUSO Antonino, BUCCIERO. - *Al Ministro delle finanze.* -  
Premesso:

che la richiesta di pagamenti di alcuni tributi (ad esempio, la tassa annuale di iscrizione all'ordine dei farmacisti) perviene al soggetto tenuto con cartella esattoriale priva della data di emissione e indicante solo quella di scadenza;

che la cartella è consegnata a mezzo del servizio postale, in busta chiusa;

che detta busta, in parte, prestampata, contiene:  
indicazione del mittente (la concessionaria locale cui è affidata l'esazione);  
indicazione del contribuente destinatario e relativo indirizzo;  
indicazione dell'ente impositore del tributo;  
indicazione relativa alla tariffa postale impiegata;  
le istruzioni per il caso di mancato recapito e per aprire il plico ai fini dell'ispezione postale;

che le diciture contenute sulla busta sono, in pratica, le seguenti: «tassa pagata – tariffa Stampe, convenzione n. 524 del 09.01.98; in caso di mancato recapito restituire al mittente che si impegna a corrispondere il diritto fisso previsto; Consorzio nazionale concessionari per: servizio della riscossione dei tributi concessione di: Milano; Esatri – esazione tributi spa, Via della Chiusa n. 2 – Milano Tel. 02/88221; Ordine farmacisti di Milano e Lodi; destinatario: Primo Primi; indirizzo, città. Lembo di chiusura; sollevare il lembo per ispezione postale»;

che anche sulla busta non vi è alcuna indicazione di data (nel caso, quella dell'affidamento al servizio postale);

che resta così vanificato quanto previsto all'art.10, comma 2, delle «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» (Legge definitivamente approvata dal Senato il 12 luglio 2000), poiché il soggetto tenuto al pagamento non è in alcun modo in grado di dimostrare l'eventuale ritardo (la circostanza è, peraltro, pressoché consueta) con cui – a termine di pagamento già scaduto – è consegnata la cartella o, comunque, l'avviso di pagamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda invitare i concessionari ad indicare la data di emissione sulla cartella o avviso di pagamento;

se non intenda invitare i concessionari e l'amministrazione postale ad analogamente provvedere, con riferimento alla busta di spedizione, con riferimento alla data in cui la stessa ha luogo;

se ritenga indispensabile che la busta di spedizione contenga l'indicazione del soggetto impositore;

se non ritenga di disporre che le spedizioni di plichi ai contribuenti, da parte dei concessionari, siano esentate dall'ispezione postale ancorché eseguite con l'impiego della «tariffa stampe»;

se sia consapevole che, in mancanza di quanto al punto 4 e in costanza di quanto previsto al punto 3, si debba dar luogo a specifiche procedure di trattamento dei dati personali dei soggetti contribuenti, alla luce e nella logica della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

(4-20326)

(19 settembre 2000)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti, in relazione alle richieste di pagamento di «alcuni tributi», quali la «tassa annuale di iscrizione all'ordine dei farmacisti», ha lamentato che la cartella di pagamento arriverebbe al debitore:

1) con l'indicazione della data di scadenza, ma non di quella di emissione, per cui il debitore stesso non potrebbe dimostrare il frequente «ritardo... con cui – a termine di pagamento già scaduto – viene consegnata la cartella o, comunque, l'avviso di pagamento»;

2) in una busta con un lembo che può essere aperto per l'ispezione postale, con conseguente violazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

In proposito, il competente Dipartimento delle entrate ha preliminarmente rilevato che il contributo dovuto per l'iscrizione all'ordine dei farmacisti, diversamente da quanto affermato nella interrogazione, non ha natura tributaria e, pertanto, la riscossione dello stesso esula dalle attribuzioni dell'amministrazione finanziaria.

Tuttavia, il predetto Dipartimento, in termini generali, ha fatto presente quanto segue: il soggetto iscritto a ruolo è considerato moroso e può essere sottoposto ad esecuzione forzata soltanto dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (articolo 25, secondo comma, 30 e 50, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

Ne deriva che la data di emissione della cartella è un dato giuridicamente irrilevante e che la tardiva notifica della cartella stessa da parte del concessionario del servizio nazionale della riscossione non arreca alcun pregiudizio per il debitore.

Peraltro, dalla lettura dell'interrogazione sembra emergere che con l'espressione «cartella di pagamento», si intenda in realtà, fare riferimento alle cosiddette «comunicazioni di iscrizione a ruolo» contemplate dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Tale disposizione consente ai concessionari della riscossione, nelle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo non derivi da un inadempimento (cfr. articolo 32, comma 1, lettera *a*), decreto legislativo 46 del 1999) – ed è questo il caso dei contributi annuali per l'iscrizione agli ordini professionali – di «far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, mediante lettera non raccomandata, di una comunicazione di iscrizione a ruolo contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa».

Il legislatore, dunque, ha previsto che la comunicazione in parola non debba essere notificata e possa essere inviata per posta ordinaria, poiché essa costituisce, in sostanza, una sorta di invito ad effettuare il pagamento in forma spontanea.

In effetti, l'eventuale mancato rispetto dell'invito non è sanzionato in alcun modo e l'obbligo di assolvere il debito entro i termini di legge sorge esclusivamente a fronte della successiva cartella di pagamento,

che, come precisato in precedenza, deve, invece, essere ritualmente notificata.

Infine, il medesimo Dipartimento ha assicurato che la Direzione centrale per la riscossione ha già provveduto a richiamare i concessionari della riscossione alla necessità che le norme relative alla riservatezza dei dati personali siano rispettate per tutti gli atti da essi inviati ai soggetti iscritti a ruolo.

*Il Ministro delle finanze*  
DEL TURCO

(28 dicembre 2000)

---

CAZZARO, BARBIERI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la vigente normativa (decreto legislativo n. 530 del 1992) prevede l'utilizzo di acqua potabile, con aggiunta dei componenti chimici principali, per ottenere acqua di mare per la depurazione dei molluschi bivalvi ma che le acque utilizzate e perfino l'acqua di «rifinitura» non possano essere riutilizzate, mentre non sono previsti i cosiddetti «impianti di depurazione a circuito chiuso»;

che il regolamento di esecuzione del decreto legislativo n. 530 del 1992, che avrebbe dovuto normare le modalità ed i criteri di disinfezione delle acque utilizzate per il trattamento depurativo dei molluschi bivalvi, non è ancora stato varato e pertanto si è in carenza di una precisa normativa circa le caratteristiche tecniche di efficienza e di capacità depurativa da prescrivere ad eventuali impianti di depurazione a circuito chiuso;

che ad oggi sono ormai circa un centinaio i «piccoli impianti di depurazione a circuito chiuso» già realizzati ed autorizzati nel territorio nazionale ed altri sono in progettazione;

che questi «miniimpianti» si basano sul riciclo di acque già utilizzate per la depurazione, con accumulo temporaneo delle stesse in serbatoi e conseguente possibilità di proliferazione algale e/o accumulo di sostanze indesiderate nel circuito a causa anche del rilascio degli stessi molluschi durante la depurazione;

che comunque l'acqua riciclata non può essere considerata avente le qualità di «acqua potabile», condizione indispensabile espressamente richiamata dal decreto per la realizzazione dell'«acqua di mare» da utilizzare per la depurazione;

che l'economicità degli impianti a circuito chiuso, in rapporto ai più costosi centri di depurazione tradizionale che non riciclano le acque ed utilizzano tecniche ormai consolidate (già definite fin dai tempi della legge n. 192 del 1977, ora abrogata), ha stimolato il proliferare dei primi e la polverizzazione dei centri autorizzati aumentando le difficoltà di un adeguato controllo sanitario, anche in considerazione del fatto che gli impianti a circuito chiuso vanno ritenuti a tutti gli effetti «iniziative sperimentali» e come tali bisognosi di meticolosi controlli;

che tale polverizzazione aumenta la possibilità dell'immissione in commercio di notevoli quantitativi di prodotto solo «formalmente» deputato, essendo tutt'altro che agevole verificare la rispondenza tra la quantità di molluschi risanati dall'impianto e la effettiva capacità depurativa dello stesso (pari a circa 45-50 chilogrammi per metro quadrato di vasca al giorno); infatti il controllo avviene di norma sui banchi delle pescherie previa constatazione di presenza del tagliando dell'impianto di provenienza, senza verifica della quantità e della qualità del prodotto immessa sul mercato;

che proprio l'estrema limitatezza dei quantitativi depurabili da parte degli impianti a circuito chiuso pone il problema della compatibilità economica degli stessi in condizioni di corretto impiego (capacità-costi-ricavi);

che, infine, una gestione non corretta degli impianti a circuito chiuso sarebbe gravemente lesiva, oltre che sotto il profilo igienico, anche sotto quello commerciale, in quanto configurerebbe una concorrenza sleale nei confronti dei più costosi e sicuri impianti tradizionali,

si chiede di sapere:

quale sia la situazione in materia di impianti di depurazione e quali iniziative siano state messe in atto per la verifica di dette strutture;

se nel contempo non si ritenga opportuno soprassedere alla concessione di nuove autorizzazioni, avviando una fase di reale sperimentazione per giungere in tempi ragionevoli ad una normativa puntuale riguardante tali strutture;

se non si ritenga di disporre che, una volta finita la fase di sperimentazione, tali strutture siano previste unicamente come attività di supporto a comunità, pescherie, ristoranti, escludendo comunque l'attività commerciale vera e propria.

(4-13875)

(2 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Il settore dei molluschi bivalvi vivi è disciplinato, per quanto attiene agli aspetti sanitari, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530 (recepimento della direttiva n. 91/492/CEE) e successive modifiche ed integrazioni.

I centri di depurazione attualmente autorizzati sono 75; di questi 21 sono stati autorizzati e controllati per l'utilizzo di sistemi di ricircolo di acqua marina.

È importante chiarire che sono ad oggi in uso diverse tecnologie basate sul ricircolo e trattamento delle acque per la depurazione, impostate sul totale controllo della temperatura dell'acqua e relativa salinità, che si avvalgono di sistemi di disinfezione dell'acqua tecnologicamente avanzati.

Il Ministero della sanità, dopo ponderate valutazioni di concerto con l'Istituto superiore di sanità, ha predisposto un dettagliato piano di

controllo specifico per questi impianti per valutarne l'efficienza a breve ed a lungo termine.

Il piano prevede un consistente numero di controlli in fase pre e post-depurazione per la valutazione dell'abbattimento della carica microbica presente, il controllo microbiologico e chimico dell'acqua di processo ed il controllo delle modificazioni della popolazione algale eventualmente presente.

Al tempo stesso si è ritenuto necessario fissare dei limiti produttivi e funzionali (40-45 kg/mq, un solo ciclo di depurazione giornaliero ed il ricambio totale delle acque di lavorazione ogni settimana) al fine di uniformare le procedure di controllo e valutazione dell'impianto, individuando la responsabilità della vigilanza e dei controlli nei servizi veterinari delle aziende USL.

Ad oggi, dopo due anni di controlli specifici si può affermare che questi impianti posseggono buone caratteristiche funzionali con risultati rispondenti ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa sanitaria vigente.

In linea generale è da rilevare che è chiaramente aumentata la capacità totale di depurazione nella filiera produttiva dei molluschi, con ovvio beneficio delle garanzie sanitarie, se si considera questo aspetto unitamente allo sforzo comune sostenuto dai servizi veterinari delle AUSL e delle forze di polizia nel combattere l'abusivismo purtroppo presente nel settore.

Da due anni è in corso di attuazione un piano nazionale di controllo ufficiale dei molluschi divalvi vivi nei centri di depurazione e spedizione e negli esercizi di vendita all'ingrosso ed al dettaglio.

Tale piano, oltre al controllo ispettivo delle strutture autorizzate, prevede 3.900 controlli microbiologici, biotossicologici e chimico-fisici sui molluschi bivalvi vivi.

Dai risultati dei controlli ufficiali effettuati nell'anno 1999 non si evincono diversità nei riscontri tra le diverse tipologie di impianti attualmente in funzione.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli impianti di mantenimento presso esercizi di vendita al dettaglio o presso ristoranti o comunità, si fa presente che tale fattispecie è espressamente vietata dal decreto legislativo n. 530 del 1992: pertanto l'ipotesi di reimmersione dei molluschi bivalvi vivi dopo l'uscita dai centri di depurazione e spedizione è da escludersi a priori.

*Il Ministro della sanità*

VERONESI

(8 gennaio 2001)

CURTO. – *Al Ministro delle finanze.* – Per conoscere:

se sia a conoscenza, e nel caso confermi, la presenza di un vero e proprio esodo da parte di ufficiali della Guardia di finanza;

se i dati riportati da alcuni organi di informazione (219 ufficiali congedati dal 1998 a febbraio 2000, e di questi ben 159 direttamente su domanda) corrispondano al vero;

se risulti che la stragrande maggioranza di essi abbandoni la Guardia di finanza per approdare a nuove professioni;

se, tra le varie motivazioni, oltre alla inadeguatezza retributiva non vi sia anche un uso non molto condiviso dei trasferimenti;

se corrisponda al vero il fatto che l'esodo interessi soprattutto la parte più specializzata e qualificata della Guardia di finanza;

ove quanto richiamato dovesse corrispondere al vero, se non ritenga, il Ministro in indirizzo, di dover riferire in Parlamento, anche al fine di chiarire quali misure il Governo intenda adottare al fine di fermare tale preoccupante situazione.

(4-18730)

(23 marzo 2000)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, prendendo spunto dall'ampio risalto dato dalla stampa nazionale «al profondo malessere» che coinvolgerebbe gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza determinando un esodo massiccio di ufficiali, chiede di conoscere quali misure si intenda adottare per fronteggiare detta situazione.

In proposito, il comando generale della Guardia di finanza ha comunicato che negli anni 1998 e 1999 sono stati collocati in congedo, a domanda, rispettivamente 79 e 67 ufficiali, mentre nell'anno 2000 (dato aggiornato al 3 ottobre) gli ufficiali collocati in congedo sono stati 41.

Trattasi, in molti casi, di ufficiali che hanno maturato una congrua anzianità di servizio e che si trovano a pochi anni dal raggiungimento dei limiti di età.

In altri casi i motivi del collocamento in congedo attengono a problematiche di carattere personale (esigenze di lavoro del coniuge, interesse a permanere in una determinata sede), non sempre coniugabili con l'obiettivo esigenza dell'amministrazione alla mobilità del personale.

Da un'analisi condotta dall'amministrazione, al fine di prevenire e contenere il fenomeno evidenziato nella interrogazione – fenomeno che deve, peraltro, ritenersi «fisiologico» per organizzazioni complesse come la Guardia di finanza – è emerso che le cause che possono contribuire, in vario modo, a determinare in taluni ufficiali una scelta professionale diversa, sono essenzialmente le seguenti:

la ricerca di uno sviluppo professionale e di carriera che, nella Guardia di finanza, risente di una normativa ormai obsoleta rimasta vigente esclusivamente per il Corpo;

il rapporto tra retribuzione e carico delle responsabilità;

i trasferimenti di sede che, considerata la carenza di alloggi di servizi, causano notevoli difficoltà agli interessati.

Ciò posto, nel premettere che alla compiuta soluzione di talune problematiche individuate si frappongono anche gli oggettivi limiti degli stanziamenti di bilancio e delle disposizioni normative concernenti il trattamento economico del personale – superabili soltanto mediante idonee iniziative legislative – giova, comunque, far preente che sono state prese delle misure atte a fronteggiare i problemi evidenziati.

Infatti, al fine di contenere l'esodo degli ufficiali piloti del Corpo, sono già state adottate alcune forme di incentivazione economica connesse a ferme obbligatorie (legge 28 febbraio 2000, n. 42).

Inoltre, in attuazione della delega conferita al Governo (legge 31 marzo 2000, n. 78) sono stati predisposti taluni decreti legislativi concernenti fra l'altro, il riordino delle carriere degli ufficiali del Corpo, che consentiranno di delineare un più armonico sviluppo delle stesse migliorando le aspettative del personale.

Per quanto riguarda i disagi connessi ai trasferimenti di sede il Corpo (avvalendosi degli stanziamenti previsti dall'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia di costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per il Corpo della Guardia di finanza) ha intrapreso iniziative volte ad incrementare il numero di alloggi di servizio soprattutto nelle sedi di copoluogo di regione, ove più grave è il *deficit* di risorse.

Infine, per contemperare al meglio le esigenze di servizio con le problematiche personali dei singoli (lavoro del coniuge, studio dei figli, eccetera) è stata disciplinata la partecipazione di questi ultimi al procedimento amministrativo di trasferimento o di cambio incarico.

*Il Ministro delle finanze*

DEL TURCO

(28 dicembre 2000)

---

DE CAROLIS. – *Ai Ministri della giustizia e per la solidarietà sociale.* – Premesso che il Tribunale dei minori di Bologna, già agli onori della cronaca nel passato anche recente, per discutibili decisioni, ha ritenuto di sottrarre ad una famiglia di Cesenatico l'unica figlia, Luana, affidandola ad una comunità di Cesena;

appreso che tale provvedimento, assunto nonostante le richieste d'affidamento avanzate da parenti della madre, viene ora fortemente contestato con petizioni al Santo Pontefice, al Presidente della Repubblica, dai compagni di classe della piccola Luana e dal Comitato movimento per i diritti civili di Cesena;

appreso altresì che tale Comitato ha diffuso agli organi d'informazione nazionali e locali una lettera della piccola Luana che recita questo:

«voglio tornare tra le braccia della mia mamma, rivedere la mia cagnolina Lilly, i miei compagni di classe, i miei amici»,

l'interrogante chiede di conoscere:

se risulti che alla base del provvedimento del Tribunale dei minori di Bologna esistano elementi tali da giustificarlo;

quali iniziative s'intenda adottare per rendere, alla minore, meno doloroso il distacco da quanti le vogliono bene.

(4-21526)

(11 dicembre 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue.

Il provvedimento di affidamento cui si riferisce l'onorevole interrogante è il decreto in data 20 luglio 2000, emesso dal tribunale per i minorenni di Bologna. Con esso si dispone che la minore L.F. sia collocata in luogo protetto (piccola comunità di tipo familiare) per la durata di almeno un anno, con contestuale trattamento psico-terapeutico, conseguente allontanamento dai genitori e regolamentazione dei rapporti coi medesimi.

Tale decreto è stato adottato, come si legge nella motivazione, a causa della «grave preoccupazione per lo sviluppo psico-affettivo della bambina che appare già compromesso e a serio rischio di ulteriore deterioramento in mancanza di cure appropriate in idoneo ambiente».

A tali conclusioni il tribunale è pervenuto sulla base di un approfondito esame della situazione, condotto anche mediante apposita indagine svolta dall'AUSL di Cesena.

Avverso il suddetto decreto i genitori della minore hanno proposto reclamo davanti alla corte d'appello di Bologna, sezione minorenni, che in data 18 ottobre 2000, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio sui genitori e sulla bambina al fine di valutare se, con riguardo alla necessità di intervento psicoterapico sulla piccola segnalata dai servizi, la collocazione in comunità costituisca la soluzione più adeguata alle necessità della minore rispetto al rientro in famiglia.

Ciò posto e considerato che è precluso al Ministero della giustizia il sindacato sul merito delle determinazioni adottate dall'autorità giudiziaria, salvi i casi estremi dell'abnormità, della macroscopica illegittimità e della strumentalizzazione delle funzioni, che allo stato non sembrano ravvisabili, si osserva che con riguardo alla vicenda evocata nell'atto ispettivo non ricorrono le condizioni e i presupposti per interventi di specifica competenza del Ministero della giustizia.

Si aggiunge che ogni ulteriore iniziativa tesa a rendere, se possibile, non traumatico il temporaneo distacco della minore dal nucleo familiare, dovrà essere adottata, eventualmente a seguito di richiesta dei

genitori, dai servizi sociali dell'ente locale, d'intesa col tribunale minore che segue il caso.

*Il Ministro della giustizia*

FASSINO

(28 dicembre 2000)

DE LUCA Athos. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che:

una grande azienda che produce farine di carne per mangimi che opera in Emilia-Romagna (SAPI) ha commercializzato un grosso quantitativo di mangimi realizzati con una partita di grasso che è risultato ai controlli di un laboratorio di analisi pubblico contaminato con olii di provenienza industriale altamente tossici chiamati PCB (bifenili policlorurati) utilizzati nei condensatori e trasformatori elettrici nei sistemi refrigeranti ed altri apparati industriali, parenti strette delle famigerate diossine;

potrebbe esserci un nesso tra il grave incidente e il fatto che la stessa azienda ritiri e tratti olii esausti inquinanti che per legge debbono essere sottoposti ad una costosa procedura di smaltimento;

l'azienda in questione, sottoposta a controlli settimanali proprio per prevenire questo tipo di "incidenti", ha commercializzato il prodotto inquinato prima dello svolgimento dei controlli stessi, il che rende oggi problematico se non impossibile bloccare le forniture di mangime contaminato;

alcune industrie nazionali trattano contestualmente prodotti per mangimi e prodotti per la chimica e la cosmetica con il «rischio» di contaminazioni crociate;

considerato che:

questi impianti sono a rischio perché vi affluiscono olii esausti altamente tossici da smaltire e olii animali da destinare all'alimentazione;

la normativa dovrebbe impedire questa commistione di produzioni che comporta, come dimostra questo caso, gravi rischi per la salute pubblica;

i PCB sono inquinanti ambientali persistenti e tossici che si accumulano progressivamente nell'organismo attraverso gli alimenti contaminati e si concentrano nel grasso corporeo;

queste sostanze possono danneggiare il bambino in via di formazione perché interferiscono con gli ormoni materni che durante la gravidanza guidano lo sviluppo del sistema immunitario, nervoso e riproduttivo del feto,

si chiede di conoscere quali iniziative urgenti si intenda adottare per individuare le gravi responsabilità e prevenire rischi per la salute

pubblica reprimendo i focolai di contaminazione alimentare attraverso un efficace sistema istituzionale dei controlli.

(4-20328)

(19 settembre 2000)

RISPOSTA. - A seguito della segnalazione della regione Emilia-Romagna del riscontro di elevati livelli di «PCB» su un campione di grasso di ordine animale prodotto dalla ditta SAPI spa - Castelnuovo Rangone (Modena), questo Ministero si è immediatamente attivato al fine di informare i servizi veterinari delle regioni interessate e di disporre l'individuazione dei mangimifici che avevano acquistato il grasso per uso zootecnico nel periodo individuato «a rischio», nonché il sequestro dei mangimi sospetti presso i distributori e gli allevamenti.

I mangimifici, gli allevamenti ed i distributori sono stati rintracciati ed attualmente sono in corso le analisi per la ricerca di PCB.

Dagli esiti dei primi referti analitici disponibili, eseguiti sia sui mangimi sia sugli animali alimentati con i mangimi contaminati, si è evidenziata una contaminazione da PCB inferiore al limite di azione di 100 mg/g.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire la causa della contaminazione.

La ditta SAPI di Castelnuovo Rangone è uno stabilimento autorizzato ai sensi del decreto legislativo n. 508 del 1992 per la trasformazione di rifiuti di origine animale ad «alto rischio» con decreto rilasciato dal Ministero della sanità.

In tale stabilimento possono essere trasformati tutti i sottoprodotti di origine animale sia ad alto che a basso rischio, come definiti dal decreto legislativo n. 508 del 1992: esso è, quindi, sottoposto a vigilanza veterinaria effettuata dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e ad ispezioni periodiche da parte del Ministero stesso.

Lo stabilimento SAPI spa raccoglie anche oli di friggitoria che, allo stato attuale, possono comunque essere trasformati ed utilizzati in alimentazione animale.

Il problema della contaminazione dei grassi è, con ogni probabilità, da rimandare a questa possibilità di recupero, attualmente oggetto di disciplina in ambito comunitario: gli oli di friggitoria sono, infatti, suscettibili di sofisticazioni con oli esausti industriali.

Per fronteggiare tale situazione questo Dicastero è orientato a vietare la suindicata utilizzazione.

A tal fine, è stata diramata una nota agli assessorati regionali di sanità, al fine di appurare e censire quali e quanti stabilimenti autorizzati

ai sensi del decreto legislativo n. 508 del 1992 ritirano gli oli di friggitoria.

*Il Ministro della sanità*

VERONESI

(8 gennaio 2001)

---

DI PIETRO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che risulterebbe che la vigilia di Pasqua di quest'anno per procedere all'intervento chirurgico in emergenza presso l'ospedale San Camillo-Forlanini di Roma di tale Claudio Palumbo, che già era in lista d'attesa per la settimana successiva, si è fatto ricorso alla pratica della «intramoenia» (attività sanitaria a favore di privati purchè paganti) facendo risultare fuori servizio i medici che invece erano nello stesso orario in esercizio;

che se ciò fosse vero significherebbe che quel giorno a quell'ora il servizio di pronto intervento risultava sguarnito di personale in quanto il medesimo veniva utilizzato per svolgere un intervento a pagamento (semmai l'intervento poteva essere svolto in emergenza),

si chiede di sapere quali accertamenti si intenda svolgere al fine di verificare se risponda al vero il caso sopra enunciato e quali provvedimenti si intenda adottare.

(4-17539)

(14 dicembre 1999)

RISPOSTA. – In base ai dati acquisiti dalle competenti autorità sanitarie della regione Lazio, per il tramite del locale commissariato del Governo, risulta che nel caso segnalato il reparto di cardiocirurgia dell'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma non era sguarnito di personale.

Il paziente signor Claudio Palumbo venne operato nella notte del 3 aprile 1999 dall'*équipe* in *intramoenia* diretta dal professor Francesco Musumeci e composta dai medici dottori Creazzo e Giacomino.

Nella stessa notte il turno di guardia presso il servizio di pronto intervento cardiocirurgico venne regolarmente coperto dal dottor Feccia.

*Il Ministro della sanità*

VERONESI

(8 gennaio 2001)

---

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il presidente della provincia di Pescara, in data 13 agosto 1998, ha presentato un esposto-denuncia per segnalare la presenza sul

territorio di serbatoi funzionali allo stoccaggio di gas propano liquido (GPL) privi dei requisiti di sicurezza previsti della normativa vigente in materia;

che infatti i serbatoi contenenti sostanze pericolose, infiammabili, esplosive ed inquinanti, quali appunto il GPL, e destinati all'interramento devono essere realizzati ed installati con particolari modalità idonee ad impedire perdite di gas con conseguente diffusione nel terreno circostante; al riguardo, per i serbatoi con capacità fino a 5.000 litri, il decreto ministeriale 31 marzo 1984 stabilisce che tali prodotti devono essere collocati in una cassa di contenimento di cemento armato;

che con circolare del Ministero dell'interno del 27 settembre 1994 veniva concessa ai fabbricanti la possibilità di sostituire la cassa di contenimento in cemento armato con un contenitore in polietilene assemblato in fabbrica insieme al serbatoio (ad asse verticale);

che nello stesso periodo la società Plinoxotar presentava un progetto per la installazione di serbatoi per GPL da interrare senza cassa di contenimento, ma protetti esclusivamente con un rivestimento in resine epossidiche e con un sistema di protezione ad anodi sacrificali (vale a dire con un rivestimento costituito da particolari vernici isolanti); tale progetto veniva esaminato dal laboratorio di macchine e termodinamica del Ministro dell'interno che sollecitava il parere dell'ISPESL, ponendogli alcuni quesiti tecnici, e anche il comitato tecnico scientifico chiedeva il parere dell'ISPESL;

che nonostante le perplessità manifestate dai predetti organi tecnici e la mancanza del parere dell'ISPESL, con circolare del 27 ottobre 1995, n. 2004/4106 del Ministero dell'interno, a firma del direttore generale della Protezione civile, veniva autorizzata la costruzione di depositi per GPL in serbatoi protetti da un rivestimento in resine epossidiche associato ad un sistema di protezione catodica ad anodi sacrificali; sempre nella stessa data, con circolare n. P2005/4106 si estendeva ai depositi interrati di GPL realizzati in serbatoi con «guscio» in polietilene ad asse orizzontale quanto già autorizzato con circolare del 27 settembre 1994;

che infine con circolare-accordo del 5 aprile 1996, a firma del direttore generale della Protezione civile del Ministero dell'interno e del direttore dell'INSPEL venivano disciplinati la costruzione e l'impianto, l'esercizio e le modalità di controllo delle nuove tipologie di serbatoi;

che in particolare a seguito di tali circolari sono stati immessi sul mercato ed installati numerosi serbatoi privi di cassa di contenimento mirando ad evitare dispersioni di gas e a garantire, attraverso un'intercapedine della cassa stessa, il monitoraggio diretto dello stato di conservazione dei serbatoi;

che attualmente, per effetto delle citate circolari, esistono sul mercato tre tipologie di serbatoi da interro per GPL diverse da quelle disciplinate dal decreto ministeriale del 1984,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda predisporre per dare una soluzione alla vicenda in argomento, tenuto conto che le sopra indicate circolari del Ministero dell'interno, in materia di costruzione e gestione dei depositi interrati di GPL, non garantiscono le necessarie condizioni di sicurezza e di tutela della salute dei cittadini e considerato che una direttiva specifica nel settore è quanto meno auspicabile al fine di prevenire eventuali incidenti che potrebbero verificarsi dalla dispersione accidentale di GPL nel sottosuolo.

(4-18218)

(17 febbraio 2000)

RISPOSTA. – La salvaguardia e l'incolumità delle persone attraverso la prevenzione e l'estinzione degli incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tra le numerose installazioni pericolose sottoposte al controllo obbligatorio da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della prevenzione degli incendi, ricadono anche i depositi di gas di petrolio liquefatto, in serbatoi fissi.

Le norme di sicurezza dei depositi in parola sono contenute in due successivi decreti adottati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'industria (31 marzo 1984 e 13 ottobre 1994) a seconda che la capacità dei contenitori superi o sia inferiore ai 5 metri cubi.

I decreti sopracitati prevedono, tra l'altro, che i serbatoi devono essere metallici, realizzati e verificati in conformità alle norme vigenti per gli apparecchi a pressione e per tale aspetto sono soggetti alle procedure di omologazione e certificazione dell'IPSESL, organismo competente in tale materia.

Per quanto attiene alle modalità di installazione, i citati decreti prevedono che i serbatoi possono essere ubicati fuori terra od interrati.

Per i serbatoi interrati:

a) il decreto 31 marzo 1984 prevede che l'interramento sia realizzato entro cassa di contenimento in conglomerato cementizio;

b) il decreto 13 ottobre 1994 prevede invece che i serbatoi possano essere collocati entro cassa di contenimento in conglomerato cementizio o, in alternativa, protetti da idoneo rivestimento anticorrosione e da un sistema di protezione catodica ad anodi sacrificali.

Nel corso del 1994 sono state presentate al Ministero dell'interno – Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi – da parte di ditte costruttrici di serbatoi per GPL proposte che prevedevano, limitatamente al settore dei depositi di GPL di capacità contenuta entro i 5 metri cubi, l'interramento dei serbatoi con soluzioni alternative alla loro collocazione entro cassa di contenimento in conglomerato cementizio.

Sostanzialmente le soluzioni proposte erano tutte riconducibili alle due seguenti tipologie:

serbatoio interrato posto entro un contenitore in polietilene, che ne prevedeva la collocazione entro un apposito contenitore in polietilene ad alta densità per garantire l'isolamento dal terreno circostante e la protezione contro la corrosione, ipotizzando due soluzioni, rispettivamente con posizionamento del serbatoio in verticale ed un'altra con posizionamento del serbatoio in orizzontale, rispetto al piano campagna.

Valutate le proposte avanzate in relazione alle due tipologie (posizione verticale od orizzontale) e previa acquisizione del parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione degli incendi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, l'amministrazione ha autorizzato, in deroga a quanto previsto dal decreto 31 marzo 1984, l'installazione relativa ai serbatoi interrati ad asse verticale, di capacità singola non superiore a 3 metri cubi, collocati entro contenitori in polietilene, emanando apposite disposizioni con circolare n. P2168/4106 del 27 settembre 1994. Relativamente ai serbatoi interrati ad asse orizzontale, di capacità singola non superiore a 3 metri cubi, collocati in contenitori in polietilene le disposizioni sono state emanate con la circolare n. P2005/4106 del 27 ottobre 1995;

serbatoio interrato protetto da un rivestimento in resine epossidiche termoindurenti e da un sistema di protezione catodica ad anodi sacrificali di magnesio: anche tale soluzione è stata autorizzata con circolare n. P2004/4106 del 27 ottobre 1995, su parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione degli incendi, in deroga a quanto previsto dal decreto 31 marzo 1984, tenuto conto, in particolare, del resoconto delle prove effettuate dal laboratorio di macchine e termotecnica del centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sull'esempio delle disposizioni emanate in Francia dal Ministero dell'industria e della pianificazione del territorio, relative alla costruzione, protezione, installazione e controllo dei serbatoi per GPL interrati con protezione catodica.

Secondo le valutazioni degli organi tecnici suddetti le soluzioni di cui sopra offrono equivalenti requisiti sotto l'aspetto della sicurezza e l'amministrazione, attraverso l'emanazione delle citate circolari, ha anche fissato sia i requisiti di protezione che devono possedere i serbatoi per essere interrati senza la loro allocazione entro cassa di contenimento in conglomerato cementizio che le modalità di installazione ed i controlli periodici da effettuare.

In data 5 aprile 1996 fu sottoscritto tra l'ISPESL ed il Ministero dell'interno, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, uno specifico accordo procedimentale relativamente ai serbatoi metallici interrati con rivestimento in resine epossidiche e protezione catodica e di serbatoi metallici interrati ad asse orizzontale posti entro

contenitore in polietilene, limitatamente al loro impiego nei depositi di GPL sino a 5 metri cubi: dei contenuti di tale accordo, che prevede anche l'effettuazione di verifiche sperimentali a medio e lungo termine sui previsti sistemi di protezione, è stata data notizia a tutte le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con un'ulteriore circolare (n. P734/4106 del 18 aprile 1996) per i conseguenti adempimenti.

L'accordo in parola ha previsto, altresì, la costituzione di un tavolo tecnico, coordinato dall'ISPESL, cui partecipano tecnici del Corpo, dell'ISPESL, del Ministero dell'industria, nonché rappresentanti dell'associazione di categoria più rappresentativa (Assogasliquidi). Ciò ha consentito di stabilire le specifiche tecniche per l'effettuazione delle verifiche sperimentali e la conseguente acquisizione degli esiti delle varie sperimentazioni che vengono effettuate con periodicità annuale: la prima campagna di verifiche sperimentali ha confermato il buon funzionamento dei sistemi di protezione e l'assenza di anomalie sui serbatoi verificati: entro il prossimo mese di giugno dovrebbero essere acquisiti i risultati del secondo anno di sperimentazione.

Per quanto attiene all'effettuazione dei controlli a campione sui serbatoi installati, previsti nel suddetto accordo e da effettuarsi a cura dell'ISPESL, la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi ha più volte sollecitato il predetto istituto acquisendo, al riguardo, l'assicurazione dell'avvenuta emanazione di specifiche direttive attraverso apposita circolare (n. 95/99 del 15 novembre 1999).

L'acquisizione delle risultanze dei controlli a campione, unitamente a quelle delle verifiche sperimentali, già avviate, sono da ritenersi fondamentali per la predisposizione di una disciplina organica sulla materia.

Per quanto attiene alle specifiche iniziative recentemente assunte in materia da parte della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, va precisato che con circolare n. P1327/4106 del 10 novembre 1999 è stata stabilita la documentazione da allegare alle richieste di certificato di prevenzione degli incendi per i depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità sino a 5 metri cubi, evidenziando, in armonia con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 115 del 1995 sulla sicurezza dei prodotti, il ruolo fondamentale e la connessa responsabilità dei costruttori dei serbatoi e degli installatori, ai fini della salvaguardia della sicurezza, imponendo, altresì, ai comandi provinciali dei vigili del fuoco l'obbligo di acquisire una specifica documentazione riguardante, in particolare, la dichiarazione sia del costruttore che dell'installatore attestante la conformità del serbatoio e dei sistemi di protezione alle specifiche disposizioni emanate dal Ministero dell'interno e l'intervenuta installazione a regola d'arte.

Per quanto, infine, concerne l'iniziativa assunta dal presidente della provincia di Pescara circa la presunta esistenza, in quell'ambito territoriale, di serbatoi di GPL installati senza ottemperare ai prescritti requisiti di sicurezza, si rappresenta che allo stato l'iniziativa medesima è al vaglio della competente procura della Repubblica.

Va, tuttavia, precisato che le censure mosse nei confronti della circolare n. P2004/4106 del 1995 hanno già formato oggetto di un ricorso presso il Tribunale amministrativo del Lazio peraltro deciso in via pregiudiziale con sentenza del 16 ottobre 1997 che ne ha dichiarato l'inammissibilità.

Nel merito si soggiunge che le specifiche disposizioni di sicurezza contenute nella circolare medesima nonché le misure di controllo e verifica previste dall'accordo ISPESL - Ministero dell'interno e recepite con decreto interministeriale del 31 luglio 1997 del Ministero dell'industria, di concerto con i Ministeri del lavoro e della sanità, sono da ritenersi, secondo il parere del Servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in linea con i dettami del citato decreto legislativo n. 115 del 1995 sulla sicurezza generale dei prodotti, sia sotto il profilo degli obblighi per i produttori e i distributori che sotto quello della presunzione e valutazione di sicurezza e dei controlli.

In conclusione è lecito affermare che tutte le iniziative assunte dall'amministrazione dell'Interno nello specifico settore hanno avuto come obiettivo primario la salvaguardia della incolumità delle persone: le disposizioni conseguentemente emanate e le azioni di controllo in atto sono tutte improntate allo scopo di garantire e migliorare tali obiettivi.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

DI NARDO

(27 dicembre 2000)

DI PIETRO. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Si chiede di sapere: se rispondano al vero alcune notizie secondo cui 50 studenti tibetani sono stati arrestati recentemente dai cinesi a Dram, al confine del Tibet con il Nepal;

se sia vero che gli studenti stavano tornando a casa dai loro genitori in Tibet, dopo aver completato i loro esami di scuola superiore tibetana diretta dalla comunità tibetana in esilio in India;

se risponda al vero che questi giovani sono stati portati direttamente alla prigione Nyari di Shigaste e poi alcuni trasferiti alla prigione di Lasha;

se, infine, sia vero che si tratti di giovanissimi studenti con meno di 18 anni;

se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno porre in essere tutte quelle iniziative diplomatiche di cui il nostro Governo può farsi promotore affinché si impedisca, qualora rispondesse al vero, che le autorità di un paese, qualunque esso sia, possano imprigionare qualcuno semplicemente perché ritorna nel suo paese a vedere i propri genitori e possano violare impunemente i diritti dei minori.

(4-20041)

(12 luglio 2000)

RISPOSTA. – Secondo quanto comunicato dall'Ufficio del Dalai Lama a New Delhi e ripreso da «The Times of India» il 13 giugno 2000, un gruppo di circa 50 studenti tibetani provenienti dalle scuole allestite in India dalla comunità tibetana in esilio sarebbe stato arrestato dalla polizia di frontiera cinese mentre varcava il confine tra Nepal e Tibet tra il febbraio e il marzo 2000. Gli studenti sarebbero attualmente detenuti nel centro di detenzione di Nyari e alcuni di essi sarebbero stati trasferiti nella prigione di Lhasa. La notizia non ha tuttavia trovato conferme dall'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati di Kathmandu né da ambasciate estere a New Delhi o a Pechino; in seguito le stesse fonti del Governo tibetano in esilio hanno ridimensionato la notizia, riferendo dell'arresto di «circa 10» studenti (quindi non 50), di età di «circa 18 anni» (quindi non minorenni).

La veridicità della notizia non può pertanto essere confermata con assoluta certezza. Va comunque considerato il fatto che tutte le notizie non ufficiali provenienti dal Tibet sono generalmente scarse, spesso riferite oralmente da rifugiati a distanza di mesi dagli eventi e difficilmente riscontrabili.

La vicenda trae origine dalla complessa situazione creatasi dopo la rivolta nazionale tibetana nel 1959 e la conseguente fuga del Dalai Lama in India, con al seguito 80.000 tibetani. La conseguente formazione di una nutrita comunità tibetana in esilio nella vicina India ha indotto l'intensificazione dei movimenti transfrontalieri di persone appartenenti a questa minoranza etnica al di qua e al di là del confine sudoccidentale della Repubblica popolare cinese, con motivazioni sia politiche sia umane sia economiche. La reazione cinese a questo fenomeno, ispirata dal timore di una crescente diffusione all'interno del proprio territorio delle presunte rivendicazioni indipendentistiche avanzate dal Dalai Lama da Dharamsala (India), è sempre stata fortemente repressiva e poco rispettosa dei diritti dell'uomo.

Secondo il Governo italiano, l'unica soluzione possibile della suddetta problematica consiste nel garantire alla minoranza tibetana residente in Cina una sostanziale ed effettiva autonomia, che le permetta, nel rispetto dell'integrità territoriale della Repubblica popolare cinese, lo sviluppo della propria identità culturale, religiosa e linguistica e che favorisca pertanto il ritorno dei profughi attualmente in India. A tal fine da parte italiana è stata sollevata la questione dei diritti della minoranza tibetana in ogni occasione di incontro con le autorità cinesi, in sede sia bilaterale sia comunitaria.

Più in generale, anche da un punto di vista giuridico, la vicenda contribuisce ad evidenziare la necessità di temperare, nelle forme più opportune, diritti appartenenti a soggetti diversi. Vi è, da un lato, il diritto di sovranità territoriale di ogni Stato in base al quale esso è libero di controllare ed eventualmente reprimere ogni ingresso sul proprio territorio: l'articolo 322 del codice penale cinese considera reato l'attraversamento clandestino della frontiera nazionale; le autorità della regione autonoma tibetana hanno inoltre emanato norme più restrittive in

materia di attraversamenti transfrontalieri, che sono entrate in vigore il 1° giugno 2000. Va, anche, segnalato che, secondo fonti della polizia locale, le autorità del Nepal hanno, nei primi 6 mesi del 2000, arrestato 203 tibetani provenienti dalla Cina e diretti in India. Vi sono, dall'altro lato, i diritti della persona umana ed in particolare del fanciullo a non essere detenuto arbitrariamente e a potersi ricongiungere con la propria famiglia. La Cina è dal 1992 parte della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York ed è pertanto tenuta ad osservare gli obblighi ivi sanciti, in particolare quelli posti dagli articoli 9, par. 3, 10, par. 2, 37, lettere b) c) e d).

Il Governo italiano auspica che le autorità cinesi adottino e mettano in pratica, analogamente all'Unione europea, soluzioni legislative atte a garantire il pieno rispetto dei diritti dell'uomo ed, in particolare, del fanciullo, così come garantiti internazionalmente, e continuerà ad adoperarsi nelle sedi più opportune affinché la Cina rispetti gli impegni sottoscritti. A ciò si aggiunge l'invito costantemente rivolto alle autorità cinesi, durante i periodici seminari Unione europea-Cina sui diritti umani, affinché esse procedano sollecitamente alla ratifica del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

INTINI

(22 dicembre 2000)

DOLAZZA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che da vari giorni il notiziario via Ethernet «l'Altra Italia» (*laltra\_italia@yahoo.fr*) informa che un connazionale, rinchiusosi entro un'auto in sosta dinanzi al Consolato d'Italia a Parigi, compie lo sciopero della fame in espressione di protesta per l'inerzia del Consolato stesso dinanzi ad una sua richiesta d'intervento. È stato compiuto un sopralluogo da parte della polizia francese, che non ha interrotto la dimostrazione di protesta. Risulta che il titolare del Consolato sia a conoscenza dell'intera vicenda ed in particolare delle responsabilità relative alle presunte omissioni lamentate dal connazionale:

che l'episodio sta suscitando una certa curiosità nella capitale francese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda, se intenda intervenire con sollecitudine anche a tutela dell'immagine dell'Italia all'estero e se, dopo gli opportuni accertamenti, non intenda adottare gli eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti del personale consolare responsabile di omissione;

se il Ministro intenda riferire in tempi brevi in merito all'intero complesso dei fatti.

(4-20492)

(21 settembre 2000)

RISPOSTA. – Il Ministero degli affari esteri è al corrente della vicenda del connazionale Giacomo Albo, che ha messo in atto uno «sciopero della fame» di fronte al consolato generale d'Italia a Parigi dal 19 al 26 settembre 2000 al fine di attirare l'attenzione sulla propria controversia con il fisco francese.

Nel 1975, a causa di un incidente sul luogo di lavoro, il connazionale si autodenunciò «lavoratore in nero» al fine di ottenere una liquidazione proporzionata al reddito effettivo fino ad allora percepito. Infatti, non essendo stato assunto regolarmente dalla documentazione in suo possesso risultava percepire un reddito di franchi francesi 1.000 anziché di franchi francesi 8000. Una transazione extragiudiziale con il datore di lavoro risolveva in seguito il problema della liquidazione, ma il fisco francese chiedeva al connazionale – peraltro legittimamente – il pagamento dei contributi arretrati. A tali richieste il signor Albo non si opponeva per vie legali, come avrebbe potuto fare, ma rispondeva con missive ingiuriose e talora minacciose indirizzate ai funzionari francesi.

Nel 1989 il connazionale si rivolgeva quindi al consolato per ottenere una consulenza legale. Un impiegato gli indicava un avvocato tributarista, favorevolmente noto alla rappresentanza, che, contattato dal connazionale, riusciva ad evitarne l'arresto.

Nei successivi contatti con il consolato, nel 1996 e 1997, malgrado questo episodio positivo, il signor Albo giungeva tuttavia a tenere comportamenti aggressivi nei confronti del personale, ed in particolare nei confronti dell'impiegato che lo aveva assistito nel 1989, costringendo quest'ultimo a presentare un esposto al competente commissariato di polizia.

Successivamente, nel maggio 1998, il connazionale veniva ricevuto dal console generale che, come richiesto dal connazionale, provvedeva a trasmettere ad uno studio legale tutti i documenti forniti dal signor Albo per un parere sulle possibilità di soluzione legale della vicenda e per valutare l'opportunità di un ricorso presso la Corte europea di Strasburgo.

Dalla memoria fornita da detto studio legale – debitamente trasmessa al connazionale – risultava che quest'ultimo non aveva mai intrapreso i numerosi ricorsi possibili, ma che si era limitato ad inviare vari esposti. Inoltre, non essendo stati esauriti i ricorsi disponibili nel sistema giudiziario francese, non era neppure possibile l'avvio di una procedura presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Pertanto, essendo l'eventuale soluzione della controversia subordinata all'azione in giudizio del signor Albo, più volte consigliata dal consolato generale, non si ritiene che al connazionale sia stata negata la dovuta assistenza.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DANIELI

(19 dicembre 2000)

---

GAMBINI. – *Al Ministro degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che il mercato turistico dei paesi dell'Est europeo ha conosciuto negli anni passati, nonostante le difficoltà economiche che hanno attraversato quei paesi, un significativo sviluppo;

che il nostro paese si è affermato come una delle mete maggiormente appetite di questa nuova ed importante domanda turistica, che è certamente destinata a crescere;

che, al fine di incrementare questi flussi, numerosi operatori privati, ma anche gli enti di promozione nazionale e regionale hanno, negli anni passati, attivato molteplici ed onerose iniziative di promozione delle vacanze in Italia;

che il traffico turistico da quei paesi, che ammonta a diverse decine di migliaia di arrivi, avviene principalmente in modo organizzato, dato che le distanze non favoriscono certo il turismo individuale, e produce perciò anche un positivo impatto sulle imprese di intermediazione della vacanza e sulle infrastrutture aeroportuali;

che negli anni passati è stato riscontrato che abitualmente i consolati italiani scontano una maggiore lentezza nel rilascio dei visti turistici; ciò ovviamente penalizza l'Italia rispetto agli altri paesi europei aderenti agli accordi di Schengen e produce un grave ed ingiustificato danno alle attività economiche del turismo italiano;

che si è avuta notizia nei giorni passati di un ulteriore preoccupante rallentamento nel rilascio dei visti dell'Ucraina e della Russia che sta mettendo a serio rischio l'esecuzione dei voli *charter* previsti da Kiev e da Mosca per la prossima estate;

che si è avuta notizia che una delle ragioni di queste assurde lentezze sarebbe da ricercarsi in una circolare con la quale il Ministero degli affari esteri avrebbe mutato le procedure per il rilascio dei visti, al fine di impedire che i flussi turistici vengano usati dalla criminalità organizzata per incrementare la tratta di giovani donne da avviare alla prostituzione in Italia;

che qualora ciò corrispondesse al vero ci si troverebbe di fronte ad una palese assurdità, in quanto esistono senz'altro altri sistemi cui con ogni evidenza ricorrono gli altri paesi europei aderenti a Schengen, per controllare i flussi turistici e combattere le attività criminali, senza con ciò causare la cessazione di una importante attività economica certamente improntata alla trasparenza ed inoltre promossa con denari pubblici;

che tutto ciò ha destato legittimo allarme tra gli operatori economici delle realtà turistiche interessate,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sta avvenendo presso i consolati in Ucraina e in Russia;

se le informazioni circa l'esistenza della circolare sopra richiamata corrispondano al vero;

se esistano altre ragioni che concorrano a causare i ritardi richiama-  
mati;

quali interventi si intenda intraprendere per far cessare questa  
inaccettabile situazione.

(4-19693)

(16 giugno 2000)

RISPOSTA. – L'ambasciata d'Italia a Kiev, nello svolgimento dei  
controlli relativi alla documentazione presentata dai richiedenti il visto  
di ingresso in Italia, si attiene strettamente alla normativa Schengen e a  
quella nazionale. Tali controlli nel caso dell'Ucraina sono necessaria-  
mente rigorosi, trattandosi di un paese ad lato rischio immigratorio, alle  
prese con una difficile situazione economica e sociale (il reddito medio  
mensile *pro-capite* nel 1999, secondo i dati pubblicati dall'Ufficio cen-  
trale di statistica ucraino, era il 103 grivne, pari a circa 24 dollari al  
mese).

Tenuto conto dei frequenti episodi di falsificazione e dell'inattendi-  
bilità di molti dei documenti presentati da parte di alcune agenzie turi-  
stiche, a partire dal 1° marzo 2000 è richiesta la presentazione personale  
di tutti i richiedenti il visto. Tale decisione, pienamente condivisa dagli  
altri paesi Schengen, si è resa necessaria a seguito di episodi rilevati da  
varie procure di immigrazione e inserimento nel mercato del lavoro pa-  
rallelo di ucraini che avevano ottenuto regolarmente visti turistici.

Nonostante l'intensificarsi dei controlli, nei primi sei mesi del cor-  
rente anno sono stati concessi 11.009 visti per motivi di turismo, cifra  
superiore del 25,7 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso an-  
no (8.752 visti per turismo).

I tempi di attesa per il rilascio dei visti, che sono inferiori a quelli  
di altri paesi Schengen quali la Francia e la Germania, sono principal-  
mente dovuti all'esiguità dell'organico dell'ufficio consolare dell'amba-  
sciata, che si sta comunque provvedendo a rafforzare, a fronte della  
grande mole di lavoro (un totale di oltre 32.000 visti e 400 pratiche di  
adozione nel 1999).

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

RANIERI

(18 dicembre 2000)

---

GAMBINI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per le politiche comuni-  
tarie.* – Premesso che:

i parametri europei che determinato la balneabilità delle acque  
sono stati a suo tempo definiti avendo come principale riferimento le  
caratteristiche di acque e di mari assai diversi per natura dei fondali,  
presenza e concentrazione di flora e fauna marina da quelli dal nostro  
paese ed in particolare modo dell'alto Adriatico;

per ciò che concerne la trasparenza e la quantità di ossigeno disciolto l'alto Adriatico ha condizioni del tutto peculiari che, anche in assenza di fenomeni di inquinamento o comunque di alterazione della qualità naturale, non consentono di rientrare in quei parametri;

a causa della palese inapplicabilità dei valori definiti dalla Comunità ogni anno è necessario approvare un provvedimento legislativo di deroga a detti parametri per consentire che possa svolgersi la balneazione in alto Adriatico, balneazione peraltro che avviene in condizioni di assoluta sicurezza sanitaria ed igienica;

il regime di deroga viene comunque utilizzato come una pubblicità negativa sulla stampa del nord Europa per penalizzare le località del turismo balneare dell'alto Adriatico;

lo scrivente ha ricevuto segnalazione dall'assessorato all'ambiente della provincia di Rimini, della costituzione di una commissione presso la Comunità europea, cui è stato assegnato il compito di rivedere il sistema di monitoraggio delle acque marine di balneazione e degli stessi parametri;

a quanto risulta tra i membri appartenenti ad 11 paesi della Comunità non vi sono componenti italiani, circostanza che lascia presagire l'incapacità, anche in questa occasione, di cogliere le peculiarità proprie dei mari italiani; si prederebbe così l'occasione per una revisione dei parametri, capace finalmente di restituire alla balneazione in alto Adriatico le caratteristiche formali di salubrità che nei fatti essa ha;

da quanto è dato sapere gli orientamenti per ora assunti dalla commissione porterebbero ad affiancare ai parametri anche una classificazione di qualità in base alla quale sarebbe inevitabile per tutte le località balneari dell'alto Adriatico finire nell'ultima classe, con intuibili conseguenze per le attività turistiche,

l'interrogante chiede di conoscere:

se rispondano al vero le notizie sull'attività della commissione;

nel caso così fosse, quali interventi verranno assunti per ottenere la partecipazione italiana alla commissione;

se siano stati predisposti studi scientifici per sostenere in sede europea le buone ragioni italiane.

(4-20576)

(28 settembre 2000)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La competente Direzione generale XI della Commissione europea ha fatto presente, nel 1998, l'intendimento di sviluppare uno schema di nuova direttiva per le acque di balneazione, illustrando ed esaminando congiuntamente gli elementi di volta in volta proposti nell'ambito delle riunioni del comitato istituito con l'articolo 10 della direttiva n. 76/160/CEE per l'adeguamento al progresso tecnico, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri.

Nell'ultima riunione del predetto comitato, tenutasi nell'ottobre del 1999, alla quale hanno partecipato esperti nel settore di questo Dicastero e dell'Istituto superiore di sanità, sono state presentate le linee generali per una proposta nuova direttiva: i parametri presi in considerazione sono essenzialmente di tipo microbiologico (non si è parlato né di trasparenza né di ossigeno disciolto).

Numerosi e sostanzialmente esaustivi sono gli studi concernenti specificità delle acque del mare Adriatico; le problematiche di quel mare sono ben note ai rappresentanti dell'amministrazione e dell'Istituto superiore di sanità impegnati nei lavori di preparazione della nuova direttiva che, pertanto, si adopereranno affinché le peculiari caratteristiche delle coste adriatiche vengano adeguatamente considerate.

*Il Ministro della sanità*

VERONESI

(8 gennaio 2000)

---

MACERATINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso che negli ultimi tempi l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), istituita con il decreto legislativo n. 29 del 1993, ha dato segno di una incomprensibile particolare disponibilità verso alcune sigle sindacali, svilendo di fatto di proprio ruolo e le proprie funzioni, l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i componenti del comitato direttivo dell'ARAN, se e quale attività svolgano al di fuori dell'Agenzia, con quali criteri siano stati nominati e quanto duri il loro incarico;

quali siano le retribuzioni di tali componenti per il loro incarico; quanti e quali consulenti a vario titolo abbia l'ARAN, come vengano scelti e a quanto ammonti la loro retribuzione;

quanti dipendenti abbia in totale l'ARAN, ivi compreso il personale distaccato, comandato o fuori ruolo;

quanti dirigenti generali prestino servizio nell'ARAN;

quale affitto venga corrisposto per i locali che occupa l'Agenzia;

quale sia il costo totale della stessa ARAN;

quante ore di lezione o interventi in seminari, corsi, conferenze abbiano effettuato i componenti dell'Agenzia, se questi siano stati retribuiti e, in caso affermativo, da quali soggetti;

per quali motivi la contrattazione nel settore pubblico non ritorni, come avveniva in passato, alla competenza della Funzione pubblica che, con i suoi validi quadri ad ogni livello, ora sottoutilizzati, ha dato e certamente contribuirebbe a dare più garanzie sotto tutti i profili, consentendo notevoli «economie di gestione», di fatto mai realizzate.

(4-13871)

(2 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

In relazione alle richieste formulate dall'onorevole interrogante sull'attività dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e sulla gestione del personale, si comunica che:

il comitato direttivo dell'Agenzia è composto da:

- prof. Carlo Dell'Aringa, presidente;
- prof. Domenico Carrieri, componente;
- avv. Guido Fantoni, componente;
- prof. Mario Ricciardi, componente;
- dott. Gianfranco Rucco, componente.

I consulenti ed esperti utilizzati dall'ARAN sono in media 19 ed i criteri di scelta riguardano la professionalità necessaria per soddisfare le molteplici esigenze di servizio alle quali l'Agenzia non può sopperire con il solo personale di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo;

gli emolumenti corrisposti variano da un minimo di lire 7.500.000 ad un massimo di lire 16.000.000 ad incarico trimestrale;

l'ARAN attualmente si avvale di 17 dipendenti di ruolo e di 25 dipendenti di altre pubbliche amministrazioni posti in posizione di comando o fuori ruolo;

non risulta agli atti che i componenti dell'Agenzia abbiano svolto interventi o lezioni in seminari, corsi o conferenze, se non in rappresentanza dell'Agenzia medesima;

all'ARAN prestano servizio in posizione fuori ruolo 2 dirigenti generali; non risultano, altresì, attività esterne svolte dai singoli componenti del comitato direttivo. La durata del loro incarico è quadriennale. La loro nomina decorre dal 15 dicembre 1997. I compensi loro corrisposti fanno riferimento a quelli stabiliti a seguito del loro primo incarico, aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 1995: lire 160.000.000 annui lordi al presidente; lire 130.000.000 annui lordi agli altri componenti;

i contratti di affitto per i locali occupati dall'ARAN, annualmente rivalutati in base all'indice Istat, prevedono un canone annuale pari a lire 540.000.000 per i piani quarto, quinto ed attico ed a lire 305.760.000 per il terzo piano.

Si fa presente che dalla istituzione dell'ARAN il personale dell'ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni di questo Dipartimento è stato notevolmente ridotto; infatti l'organico attuale tra personale di ruolo, fuori ruolo e comandato è il seguente:

- un direttore generale;
- quattro dirigenti;
- dieci funzionari;
- dieci assistenti operatori.

Questo personale, suddiviso nei servizi, adempie a:

- 1) gestione della contrattazione collettiva devoluta dalla legge al Dipartimento per il personale ad ordinamento pubblicistico-forze di polizia, forze armate, carriera prefettizia e diplomatica;
- 2) indirizzo della contrattazione collettiva e rapporti con l'ARAN;
- 3) procedure di autorizzazione dei contratti collettivi nazionali;
- 4) analisi economiche e statistiche sulle dinamiche contrattuali;
- 5) collaborazione con le amministrazioni pubbliche per l'attuazione della legge n. 146 del 1990 e rapporti con la commissione di garanzia;
- 6) indirizzo, coordinamento e controllo dei diritti sindacali in relazione alla rappresentatività;
- 7) studi e documentazioni;
- 8) monitoraggio dei rapporti tra contrattazione collettiva nazionale e integrativa, anche ai fini della verifica della compatibilità economico-finanziaria;
- 9) consulenza alle amministrazioni.

In relazione alla richiesta di restituire al Dipartimento della funzione pubblica la competenza per la contrattazione del pubblico impiego, si fa presente che la scelta di affidarla ad un'agenzia esterna alla pubblica amministrazione è stata operata dal Parlamento con l'approvazione della legge delega n. 421 del 1992, e poi con l'approvazione del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale scelta, inoltre, è risultata confermata anche in occasione della legge n. 59 del 1997. Di fronte ad una scelta operata dal legislatore, l'amministrazione non può fare altro che adempiervi. Spetta al legislatore, eventualmente, sostituirla con una scelta diversa.

*Il Ministro per la funzione pubblica*

BASSANINI

(28 dicembre 2000)

MANCONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel mese di settembre gli avvocati Maurizio Cossa, Guido Savio, Massimo Pastore e Gianluca Vitale, soci dell'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (ASGI), invocando la legge sulla trasparenza degli atti amministrativi, hanno richiesto alla prefettura di Torino la visione del regolamento prefettizio che disciplina il funzionamento del centro di permanenza temporanea per immigrati situato in corso Brunelleschi a Torino;

che a tale richiesta è stato opposto un rifiuto motivato dal fatto che – come sostenuto nella risposta inviata ai legali – «il Ministero dell'interno, interpellato da questa prefettura, ha ritenuto non sussistere, nel caso in esame, il diritto di accesso in quanto non emerge l'interesse per

la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti che costituisce il diritto in parola...»;

che identica richiesta è stata avanzata, in data 16 novembre 1999, dalla consigliera regionale del Gruppo verde Enrica Pazè:

che la consigliera Enrica Pazè non ha finora ricevuto alcuna risposta;

che il regolamento del centro di permanenza temporanea di Torino è tuttora segreto; non è affisso, infatti, in alcuna bacheca all'interno della prefettura e neanche all'interno dello stesso centro e continua a rimanere ignoto, dunque, agli stessi immigrati,

l'interrogante chiede di sapere perchè, nonostante la normativa vigente in materia di accesso agli atti amministrativi, la prefettura di Torino e il Ministero dell'interno, da questa investito della vicenda, abbiano ritenuto di negare l'accesso al regolamento che disciplina il funzionamento del centro di permanenza temporanea di Torino.

(4-17961)

(1° febbraio 2000)

RISPOSTA. – Il prefetto di Torino ha riferito di aver trasmesso, in data 27 gennaio 2000, il testo del regolamento del centro di permanenza temporanea ed assistenza di Torino al presidente dell'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (AGSI) e al consigliere regionale del Gruppo Verde dottoressa Enrica Pazè, che ne avevano richiesto in precedenza la visione.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

DI NARDO

(27 dicembre 2000)

MILIO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il reparto «G14» del carcere di Rebibbia nuovo complesso è strutturato in tre piani di cui il piano terra con poliambulatori per visite specialistiche, il primo piano quale reparto di malattie infettive ospitante per lo più malati di AIDS conclamato e tossicodipendenti in terapia sostitutiva e non, mentre il secondo piano è un reparto di detenzione per tossicodipendenti in terapia sostitutiva a scalare o a mantenimento con metadone, sieropositivi e non;

che nel poliambulatorio (piano terra) intervengono diverse figure di specialisti ma non gli infettivologi dell'ospedale Spallanzani che con apposita convenzione da mesi si occupano delle cure farmacologiche per i malati di AIDS;

che per la normativa della Commissione unica del farmaco, che stabilisce che tutti i principali farmaci (circa 16 specialità) utilizzati per la cura dell'AIDS devono essere prescritti, consegnati e somministrati dalla struttura ospedaliera specialistica, è l'ospedale Spallanzani che de-

ve visitare i malati e prescrivere loro i farmaci, ma ciò non avviene nel poliambulatorio di Rebibbia ubicato a Roma Est, ma direttamente allo Spallanzani, sito a Roma Ovest, sulla via Portuense; gli spostamenti dei detenuti dal carcere all'ospedale comportano tali problemi organizzativi per il reperimento dei mezzi di trasporto e la disponibilità di numerosi agenti che visite urgentissime – come testimoniato dal personale dirigente sanitario o dai detenuti stessi come riferisce il tribunale del malato – comportano attese di molte settimane quando non di mesi;

che è in atto un dannoso contenzioso tra la direzione sanitaria dell'istituto di pena ed il Servizio sanitario nazionale che, come previsto dalla recente normativa, ha il compito di occuparsi della cura e riabilitazione psicosanitaria del detenuto tossicodipendente;

considerato che questo stato della situazione comporta un notevole spreco di denaro pubblico, un irrazionale utilizzo del poliambulatorio interno al carcere attualmente sottoutilizzato, un insensato utilizzo del già carente personale di custodia, una scarsa considerazione del diritto costituzionale alla salute e alle cure del cittadino detenuto,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno rivedere la convenzione con l'ospedale Spallanzani prevedendo l'obbligo degli infettivologi di recarsi a Rebibbia per le visite, le prescrizioni ed i prelievi, relegando i trasferimenti dei detenuti allo Spallanzani o ad altro ospedale abilitato alla cura dell'AIDS (Gemelli, Policlinico Umberto I) nei soli casi di necessità di *day hospital*, ricoveri o indagini strumentali complesse quali radiografie, TAC o ecografie.

(4-19411)

(30 maggio 2000)

RISPOSTA. – L'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico azienda ospedaliera «L. Spallanzani» ha stipulato con la casa circondariale di Rebibbia (Roma) un'apposita convenzione per lo svolgimento di prestazioni assistenziali ai detenuti affetti da AIDS-HIV, approvata con deliberazione n. 385 del 30 novembre 1999.

Il contenuto di tale convenzione è in larga parte già previsto da un apposito decreto interministeriale sanità-giustizia, in data 18 novembre 1998, con il quale sono stati approvati tre specifici schemi di convenzione al precipuo scopo di definire le competenze delle tre aziende sanitarie e degli istituti penitenziari in merito all'assistenza dei detenuti HIV positivi.

La definizione dei tre schemi di convenzione si è resa necessaria in relazione alle diverse esigenze organizzative degli istituti penitenziari, alcuni dei quali dotati di reparti specialistici per l'assistenza ai detenuti affetti da AIDS-HIV, altri di convenzioni con singoli specialisti infettivologi, altri ancora senza nessun tipo di supporto assistenziale.

La casa circondariale di Rebibbia rientra tra gli istituti penitenziari dotati di reparti attrezzati per l'assistenza ai malati con infezione da HIV.

Dagli atti acquisiti presso l'azienda ospedaliera «L. Spallanzani» risulta che la convenzione stipulata è conforme al primo schema di convenzione approvato con il citato decreto interministeriale, che correttamente andava utilizzato per il caso in specie.

L'articolo 1 dello schema di convenzione n. 1, e conseguentemente della convenzione stipulata tra i due enti, individua chiaramente le attività che è chiamata ad effettuare l'azienda ospedaliera e quelle che sono a carico dell'istituto.

L'istituto penitenziario garantisce, invece, all'interno del proprio reparto di malattie infettive, l'assistenza specialistica e farmaceutica.

Non è previsto, pertanto, nessun trasferimento di detenuti dalla casa circondariale di Rebibbia all'azienda ospedaliera «L. Spallanzani», se non nei casi di indagini strumentali complesse quali RMN, TAC od ecografie.

Questo perché dal punto di vista assistenziale l'istituto penitenziario in parola è autonomo essendo dotato di un apposito reparto per l'assistenza ai soggetti con infezione da HIV.

L'azienda ospedaliera «L. Spallanzani» oltre a stipulare la convenzione in questione, conformemente al contenuto prescritto dal citato decreto interministeriale, ha approvato un apposito protocollo operativo per l'attuazione della convenzione e, nell'ambito del dipartimento clinico, ha istituito il servizio per l'assistenza ai detenuti.

Recentemente, inoltre, si è tenuto presso la stessa azienda ospedaliera un incontro tra i direttori sanitari dei due enti per concordare le modalità di accesso dei medici dell'azienda ospedaliera presso la casa circondariale di Rebibbia, proprio ai fini del miglioramento della consulenza clinica ai detenuti con infezione da HIV.

Dal complesso dei fatti e delle disposizioni ora richiamati si evince che l'azienda ospedaliera «L. Spallanzani» ha adottato tutte le misure previste per erogare le prestazioni assistenziali ai malati con infezione da HIV, a tal fine stipulando un'apposita convenzione, conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, approvando uno specifico protocollo operativo, istituendo uno specifico servizio di assistenza ai detenuti, nonché organizzando incontri con i responsabili sanitari della casa circondariale ai fini del miglioramento dell'organizzazione assistenziale.

*Il Ministro della sanità*

VERONESI

(8 gennaio 2001)

---

MILIO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che risulta che la China National Petroleum Corporation (CNPC) ha iniziato la costruzione di un gasdotto che dovrebbe servire al trasporto di gas dal bacino di Tsaudam, in Tibet, a Lanzhou;

che il CNPC è un monopolio di Stato che detiene l'esclusività dei diritti allo sfruttamento delle risorse petrolifere e gassose del Tibet e

i *partner* della CNPC sono l'italiana AGIP Petroleum, la britannica BP Amoco e Enron,

si chiede di sapere:

quali informazioni possieda il Ministero degli affari esteri relativamente alla partecipazione dell'AGIP a questo progetto di appropriazione e di sfruttamento delle risorse naturali del Tibet da parte cinese ed in particolare relativamente alla sua dimensione;

se il Ministro non ritenga che la realizzazione del suddetto progetto implichi un ulteriore aumento dell'afflusso di coloni cinesi in Tibet nonchè probabili danni ambientali e, per questa ragione, che dovrebbe dissuadere una qualsiasi partecipazione di aziende italiane ed europee al progetto;

se il Ministro abbia informazioni su eventuali discussioni in merito al progetto tra le aziende italiane ed europee coinvolte ed il governo tibetano in esilio;

se non ritenga inoltre che vi sia incompatibilità tra la realizzazione di questo progetto cinese in Tibet ed i principi dell'autogoverno del Tibet, della difesa dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del rispetto dei diritti umani, obiettivi dichiarati dell'Unione e linee guida della sua azione esterna.

(4-20314)

(1° agosto 2000)

RISPOSTA. – La China National Petroleum Corporation (CNPC) ha effettivamente avviato nell'aprile di quest'anno la costruzione di un gasdotto che collegherà il bacino del Qaidam (provincia di Qinghai) con il centro industriale di Lanzhou (provincia del Gansu). La provincia di Qinghai, pur popolata da minoranze tibetane, non può considerarsi parte della cosiddetta regione autonoma – fermamente contestata dalla Repubblica popolare cinese – del «Grande Tibet» o «Tibet storico».

L'AGIP il 26 maggio 2000 ha siglato un accordo di cooperazione per l'esplorazione petrolifera e gassifera nel bacino del Qaidam (area situata a circa 2000 chilometri dalla regione del Tibet propriamente detta) e non è in alcun modo coinvolta nella costruzione del gasdotto. Nessuna altra azienda italiana o europea risulta direttamente coinvolta nella suddetta realizzazione. Il Governo non è a conoscenza di discussioni in merito al progetto tra aziende italiane ed europee ed il governo tibetano in esilio.

Le attività dell'AGIP nel bacino del Qaidam non comportano conseguenze sulla composizione etnica e culturale della zona dal momento che detto progetto prevede la presenza di 50 tecnici altamente specializzati coordinati da 2 esperti italiani. Le attività esplorative dell'AGIP non sembrano poter avere un impatto negativo sul piano ambientale perchè in caso di esplorazioni infruttuose si prevede il ripristino della situazione preesistente, mentre ove le esplorazioni dessero risultati positivi si procederebbe all'installazione di impianti per la separazione dell'acqua

dal gas, con emissione di fumi nella norma ed in base a parametri del tutto simili a quelli di una centrale a gas italiana.

Sulla scorta di quanto precede non sembra pertanto che le attività dell'AGIP possano scontrarsi con i principi di autogoverno del Tibet o con la difesa dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

INTINI

(18 dicembre 2001)

---

MILIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

permane vivissima la preoccupazione degli operatori del settore e degli utenti del servizio per gli enormi disagi già provocati e che sono destinati ragionevolmente ad aumentare in conseguenza del decreto 26 giugno 2000 di codesto Ministero con il quale è stata disposta la riduzione di ben dodici ufficiali giudiziari (B3) e sei operatori giudiziari (B2) dagli organici dell'Ufficio UNEP della Corte di Appello di Palermo in attuazione del decreto legislativo n. 491 del 1999;

il principio ispiratore di quest'ultima legge delegata è rappresentato dall'esigenza di decongestionare l'attività giudiziaria di alcuni uffici particolarmente carichi di lavoro come il tribunale di Palermo;

tuttavia il decreto legislativo ha ridotto, in misura molto lieve, la competenza territoriale di tale tribunale mediante l'accorpamento di quattro piccoli comuni compresi nell'ex mandamento di Piana degli Albanesi alle sezioni distaccate dei tribunali di Corleone e di Monreale;

a fronte della cessione dell'esiguo carico di lavoro, pari allo 0,5 per cento del totale, il provvedimento ministeriale adottato incide in maniera brutale e con effetti immediati sulla riduzione di organico degli ufficiali giudiziari (b3), pesantemente ridotti del 24 per cento e degli operatori giudiziari (b2) diminuiti del 9,2 per cento;

appare di tutta evidenza che si sconfina nell'irrazionalità e nell'incoerenza anche rispetto alla *ratio* dello stesso decreto legislativo, poichè, invece di rafforzare il tribunale e quindi anche l'UNEP di Palermo, tali uffici sono stati indeboliti con conseguente ed inevitabile ricaduta negativa sull'utenza che subirà l'interruzione del già precario servizio notificazioni con ulteriore rallentamento dei processi penali poichè i pochi ufficiali giudiziari (b3) rimasti in organico non potranno certamente eseguire le notificazioni nel rispetto dei termini processuali;

i dipendenti dell'UNEP di Palermo, che hanno svolto già una giornata di sciopero il 2 ottobre scorso, non intendono subire l'offesa all'esercizio della loro professionalità volto alla tutela primaria degli interessi costituzionalmente garantiti a tutti i cittadini;

le superiori osservazioni ripetutamente rappresentate in sede ministeriale sono rimaste finora inascoltate al pari delle note della RDU della Corte di appello, delle iniziative del Foro di Palermo, dei pareri

motivati del primo presidente della Corte di appello e delle numerose interrogazioni parlamentari,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per scongiurare il rischio di altre azioni di astensione dal lavoro dei dipendenti UNEP di Palermo previste, come già annunciato, nel prossimo mese di dicembre in occasione del vertice ONU sul crimine organizzato che si terrà proprio a Palermo;

in particolare se si ritenga di dover modificare il decreto ministeriale 26 giugno 2000 per alleviare i disagi ed i disguidi denunciati e sospendere, in ogni caso, i trasferimenti per ufficiali giudiziari ed operatori in attesa dei risultati del monitoraggio ministeriale previsto per il trimestre ottobre-dicembre 2000.

(4-20707)

(10 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si comunica quanto segue sulla base delle notizie fornite dalla competente articolazione ministeriale.

Con decreto ministeriale 26 giugno 2000 sono state individuate le piante organiche dei tribunali metropolitani e delle relative sezioni distaccate, con la contestuale riduzione delle piante organiche di alcuni uffici NEP nei distretti di Milano, Roma, Palermo e Torino; in conseguenza di tali riduzioni si sono determinate, nell'ufficio unico presso la corte d'appello di Palermo, alcune posizioni soprannumerarie (8 ufficiali giudiziari, posizione economica B3, e 5 operatori, posizione economica B2)

Al fine di ovviare a tale esuberi su base volontaria, il successivo 30 giugno è stato diramato apposito interpello urgente che tuttavia non ha raggiunto i risultati auspicati; l'esito dell'interpello infatti avrebbe consentito di trasferire dalla corte di appello di Palermo ad altri uffici solo tre ufficiali giudiziari della posizione economica B3.

Atteso quanto sopra il presidente della corte, con nota del 21 settembre 2000, ha proposto all'amministrazione una «pausa di riflessione» onde valutare, sulla base dei carichi di lavoro da accertare in concreto, l'opportunità dell'adeguamento delle dotazioni organiche dei singoli uffici interessati alla riforma.

Anche in relazione a tale richiesta, questo Ministero ha accolto le istanze di revoca dei trasferimenti presentate da due ufficiali giudiziari soprannumerari, posizione economica B3, che avevano partecipato all'interpello urgente di cui si è detto.

Quanto poi alle rappresentate esigenze di ampliamento dell'organico dell'ufficio unico di Palermo, si fa presente che all'esito della rilevazione dei carichi di lavoro di tutti gli uffici NEP, avviata dalla competente Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria il 22 settembre 2000, tali esigenze saranno valutate con particolare attenzione in

sede di ripartizione dei nuovi posti conseguenti alla riorganizzazione del settore, sulla base delle previsioni del contratto collettivo integrativo e dei protocolli d'intesa sottoscritti il 5 aprile 2000 con le organizzazioni sindacali di categoria.

*Il Ministro della giustizia*

FASSINO

(5 gennaio 2001)

MONTELEONE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCEO) ha recentemente deliberato di riattivare il proprio organo di stampa (già denominato «Il Medico d'Italia»);

che in vista della concretizzazione di tale decisione è stata richiesta da parte della FNOMCEO una serie di pareri legali all'avvocato Roberto G. Aloisio ed è stata nominata una commissione interna con il compito di indicare la via al comitato centrale della Federazione stessa sulle modalità da seguire per appaltare la redazione e il contenuto della nuova rivista, nonché la relativa stampa e spedizione;

che dopo alterne vicende è stato infine deliberato di affidare la redazione dell'organo di stampa della Federazione al dottor Cesare Fassari, mediante negoziazione diretta sulla base dell'*intuitus personae*, nonostante l'avvocato Aloisio, attesa la natura di ente pubblico non economico della FNOMCEO, avesse caldamente consigliato la gara pubblica e comunque procedure che garantissero una pluralità di offerte;

che, come fatto rilevare mediante specifiche visure camerali da parte di un componente del comitato centrale della FNOMCEO, nella persona del dottor Carlo Sizia, il quale riferisce di essere stato l'unico componente del comitato che si sia opposto alle deliberazioni di che trattasi, il dottor Fassari risulta essere socio di maggioranza e procuratore della ESIS, società editoriale che, a detta del dottor Sizia, intrattiene rapporti non esclusivamente di carattere editoriale con la ANAAO, sindacato medico a sua volta largamente rappresentato da suoi esponenti nel comitato centrale della FNOMCEO e nella commissione anzidetta, tra i quali i dottori Bollero e Paci, rispettivamente segretario nazionale e presidente nazionale dell'ANAAO;

che inoltre il dottor Fassari risulta essere stato nominato direttore responsabile del nuovo giornale della Federazione senza che la nomina stessa fosse mai stata posta all'ordine del giorno nelle sedute del comitato centrale e nonostante che lo stesso dottor Fassari sia già direttore responsabile de «Il Bisturi», periodico prevalentemente sostenuto dagli abbonamenti attivati dall'ANAAO;

che appare decisamente inopportuna una tale commistione tra interessi sindacali di parte e compiti ordinistici,

l'interrogante chiede di sapere se nelle competenze del Ministro della sanità rientri anche il dovere di vigilare per garantire la correttezza

della deliberazione amministrativa della FNOMCEO ed eventualmente intervenire per prevenire possibili commistioni improprie tra interessi sindacali e ordinistici, anche in considerazione del fatto che un sollecito intervento da parte del Ministro sgombrerebbe il campo da possibili sospetti di tolleranza nei riguardi di esponenti del mondo sanitario attualmente e dichiaratamente assai vicini agli indirizzi governativi.

(4-16057)

(28 luglio 1999)

RISPOSTA. – In base alla normativa vigente, questo Dicastero ha il «potere-dovere» di vigilare sulla legittimità delle deliberazioni adottate dalle competenti federazioni degli ordini e collegi professionali in ordine ai propri regolamenti interni (articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221), nonché alle modalità per la determinazione delle proprie piante organiche (decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 404), tenuti presenti i criteri contemplati nel decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 80, in materia di organizzazione nelle amministrazioni pubbliche.

Alla luce di tali norme, pertanto, la questione sollevata circa un'eventuale commistione tra interessi sindacali di parte e compiti ordinistici attiene a valutazioni riservate agli organi di governo della federazione, valutazioni e decisioni sulle quali può essere esercitato potere di impugnativa da parte degli iscritti, per un verso e, per l'altro, essere evidenziata dal collegio dei revisori ogni irregolarità di procedura influente sulla ritualità delle conseguenti operazioni di contabilità e di bilancio.

La decisione assunta dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri di riattivare la pubblicazione di un proprio organo di stampa rientra nelle facoltà legislativamente conferite all'ente.

*Il Ministro della sanità*

VERONESI

(8 gennaio 2001)

---

MORO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'ufficio delle entrate di Udine, in sede di liquidazione di un atto di compravendita di un terreno ricadente in zona industriale pedemontana «D1» in comune di Buia (Udine), ha ritenuto congruo il valore esposto in atto per un importo di lire 123.000.000 (si tratta di terreni di superficie complessiva di are 68,20 e con una valutazione unitaria di circa lire 18.000 al metro quadrato);

che l'atto è stato registrato il 12 febbraio 1999 al n. 1089 serie 1V e pertanto ai fini dell'INVIM il valore finale deve essere riferito alla data del 31 dicembre 1992;

che i venditori per il calcolo di detta imposta hanno dichiarato, quale valore iniziale, lire 6.000.000, che è stato ritenuto congruo e, quale valore al 31 dicembre 1992, l'importo di lire 75.000.000 pari ad un valore unitario di circa lire 11.000 al metro quadrato, pagando a titolo di INVIM la somma di lire 10.530.000;

che l'ufficio ha emesso avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta per un importo, comprensivo degli interessi e delle spese, di lire 6.305.000;

che la motivazione a supporto del valore finale di lire 97.000.000 ai fini INVIM viene così motivata: «considerato il valore finale dichiarato si valuta in funzione del tasso di inflazione medio intervenuto rispetto al 1992 pari al 21 per cento - fonte ISTAT CCIAA Udine - in lire 97.000.000 pari a lire 14.000 al metro quadrato»;

che in occasione di vendite giudiziarie presso il tribunale di Tolmezzo avvenute nel 1995 per terreni simili a quelli oggetto di accertamento sono stati corrisposti valori che corrispondono ad una valutazione unitaria di lire 10.500 al metro quadrato sulla scorta di perizie di stima eseguite da consulenti del giudice,

si chiede di sapere:

in base a quelle disposizioni di legge gli uffici provvedano a determinare i valori ai fini INVIM diversi da quelli dei cosiddetti «valori di mercato»;

se non sia il caso di richiamare i funzionari addetti alla valutazione degli atti al rispetto delle regole fissate dalla legge;

se le perizie di stima redatte dai tecnici nominati dai giudici non costituiscano fonte certa dei valori dei beni;

se nel caso in esame non ricorrano gli estremi per la sospensione del provvedimento attivando l'istituto dell'«autotutela» al fine di non dover porre in essere a cura delle parti le procedure del ricorso con il versamento della somma di lire 1.950.000 oltre a lire 146.000 per gli interessi.

(4-20650)

(4 ottobre 2000)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione in oggetto si lamenta il comportamento dell'ufficio delle entrate di Udine, che, in sede di valutazione di un atto di compravendita relativo ad un terreno ricadente in zona industriale pedemontana «DI» in comune di Buia (Udine), avrebbe rettificato il valore finale del bene ai fini dell'INVIM ritenuto diverso dai cosiddetti valori di mercato.

Come è noto, l'articolo 1, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (istitutivo dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) prevede che, «nella costituzione o nel trasferimento del diritto di superficie, l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinata agli effetti

dell'imposta di registro o di successione, ed un'eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà».

Ciò posto, nel caso evidenziato nella interrogazione, il competente Dipartimento delle entrate ha specificato che l'ufficio delle entrate di Udine, nel determinare il valore venale al 31 dicembre 1992 (data alla quale si assume il valore finale dell'INVIM), ha proceduto correttamente alla rettifica del valore dichiarato, prendendo a riferimento il valore venale del terreno all'atto della cessione, pari a lire 123.000.000, dichiarato dalla parte e ritenuto congruo dall'ufficio, decurtandolo del tasso di inflazione medio intervenuto rispetto al 1992, pari al 21 per cento, come rilevato da fonte Istat della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Udine.

Lo stesso Dipartimento ha, inoltre, specificato che è condivisibile l'assunto per il quale le perizie di stima redatte dai tecnici nominati dai giudici possano costituire fonte certa dei valori dei beni.

Al riguardo, l'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), stabilisce che, al fine dell'eventuale rettifica del valore dei beni e dei diritti, l'ufficio del registro, per gli atti che hanno ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, controlla il valore dichiarato dalle parti avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.

Tuttavia, le perizie estimative non costituiscono un criterio vincolante, di incondizionata applicazione ai fini dell'accertamento, bensì soltanto uno degli strumenti previsti nell'ambito dei poteri discrezionali dell'ufficio, atteso che la medesima norma prevede espressamente il ricorso ad «ogni altro elemento di valutazione».

Pertanto, ad avviso del Dipartimento delle entrate, nella fattispecie in considerazione non risulta illegittimo l'operato dell'ufficio imposte che ha effettuato la rettifica ai sensi del predetto articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 attraverso altro elemento di valutazione, e cioè il valore venale, relativo al bene in questione all'atto della cessione. In tale direzione interpretativa della norma richiamata si muove, altresì, la stessa Corte di cassazione, che da ultimo è intervenuta in materia con sentenza della sezione I n. 5252 del 29 maggio 1999.

*Il Ministro delle finanze*

DEL TURCO

(28 dicembre 2000)

---

PEDRIZZI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che l'ultima strage di cattolici nelle isole Molucche, come il rapimento degli europei nelle Filippine, fa parte di un conflitto più ampio tra l'Islam e il Cristianesimo;

che, però, tale evento sembrerebbe non interessare la Farnesina, che non ha ritenuto opportuno inviare alcun atto ufficiale all'ambasciatore di Indonesia in Italia al fine di trasmettere l'indignazione e la preoccupazione rispetto alla suddetta strage;

che, da quanto reso noto, sembrerebbe che anche le rappresentanze per l'Asia del Ministero degli affari esteri non abbiano nutrito particolare interesse in merito, ritenendo, quindi, superfluo informare il Sottosegretario della questione cattolica in Asia («Il Giornale», venerdì 14 luglio 2000, p.14);

che, come riportato dagli organi di stampa, probabilmente tale vicenda non ha riscosso particolare risonanza in quanto gli Organismi competenti pensano che, non essendosi registrati rapimenti o omicidi di italiani, non valga la pena intervenire; infatti, nonostante in questi ultimi dodici mesi abbiano trovato la morte circa tremila persone, non si sono segnalati specifici interventi italiani nella comunità internazionale (Il Giornale, venerdì, 14 luglio 2000, p.14);

che non si conosce nessun atto formale italiano presso le Nazioni Unite (Commissione per i diritti dell'uomo) per protestare perché la sharia (legge coranica) e la sunna (la tradizione) sono diventate in Pakistan, per decisione del numero uno del regime, il generale Musharraf, legge suprema dello Stato, una legge che ha di diritto imprigionato due milioni di cristiani;

che tale politica forzata di islamizzazione, condotta dagli ideologi e dai fronti islamici di liberazione e permessa dalle autorità, ha causato (anche solo negli ultimi anni) migliaia di vittime anche nelle Filippine, nel Sudan, in Nigeria, ed in altre parti del mondo;

che, infatti, come denunciato dalla stampa, «...(omissis)... le fratture etno-confessionali diventano sempre più frequenti in Indonesia, nelle Filippine, in Pakistan, in Nigeria e nel Sudan, anche se non sono agli onori della cronaca come lo sono state nel Libano, nei Balcani e nel Caucaso» («Il Giornale», venerdì 14 luglio 2000, p.14);

che, però, l'Italia sembrerebbe «non vedere» le sanguinose aggressioni ai cristiani da parte musulmana, nemmeno attraverso l'influsso, profondamente spirituale, dettato dal Giubileo;

che, tra le varie ipotesi avanzate – relative le ragioni del silenzio della Farnesina – vi è quella che «...(omissis)...l'Islam, che avanza per motivi demografici e per il proselitismo, conti sul silenzio dell'Europa, in primo luogo perché in ciascun Paese il conflitto trae origini locali, in secondo luogo perché è conosciuta la tendenza – soprattutto italiana – di mantenere buoni rapporti con i Paesi musulmani» («Il Giornale», venerdì 14 luglio 2000, p. 14),

l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni per le quali sino ad oggi non si sia ritenuto opportuno intervenire dinanzi alla gravità di tali persecuzioni religiose;

se, ed in che modo, tali ragioni siano ritenute valide al punto da riuscire a giustificare il sacrificio di migliaia di vite umane;

per quanto tempo si intenda proseguire con questa politica del «silenzio» (che non può sicuramente paragonarsi a quella di Gandhi) dinanzi alla morte di persone che hanno il solo torto di professare un credo, che peraltro è quello scelto, come ufficiale, dalla nostra nazione.

(4-20183)

(21 luglio 2000)

RISPOSTA. – In tutti i fori, multilaterali e bilaterali, il nostro Governo persegue un'attenta politica di promozione e sostegno di tutte le iniziative orientate ad assicurare i diritti di ogni essere umano alla libertà di pensiero, religiosa e di costume.

In particolare, l'Italia ha promosso ed incoraggiato ogni iniziativa volta a rafforzare il dialogo interculturale ed interreligioso, anche nei riguardi della religione islamica, sulla base del reciproco rispetto fermo restando che la libertà religiosa e di culto è tra gli obiettivi perseguiti dal nostro paese e dall'Unione europea in materia di diritti umani.

Nell'ambito dell'Unione europea, si segnala che la convenzione di Lomè tra l'Unione europea ed i paesi ACP (alcuni dei quali sono di religione islamica) ribadisce in una apposita clausola – come più in generale fanno anche gli accordi di partenariato dell'Unione europea – l'impegno delle parti contraenti ad eliminare qualsiasi forma di discriminazione, facendo espresso richiamo alla discriminazione religiosa.

Nell'ambito delle Nazioni Unite, inoltre, il nostro paese ha sostenuto con convinzione, nella scorsa primavera, l'approvazione della risoluzione n. 2000/33 della Commissione dei diritti umani, nella quale viene ribadito l'impegno degli Stati ad eliminare ogni forma di intolleranza e di discriminazione religiosa.

Coerente risulta pertanto la nostra azione nei confronti dei singoli paesi indicati nell'interrogazione. Nella fattispecie:

in Sudan l'azione politica svolta dall'Italia nell'esercizio della Presidenza dell'IGAD Partners Forum a sostegno del processo di pace in corso per il conflitto è precisamente diretta a favorire la fine del conflitto, che nel sud del paese ha anche connotazioni religiose oltre che etniche e sociali, e l'instaurazione di un sistema politico basato sul riconoscimento e l'affermazione dei diritti fondamentali delle popolazioni meridionali e di tutte le altre parti del paese;

in Nigeria l'Italia opera, sia bilateralmente che in ambito di Unione europea, al fine di incoraggiare il consolidamento delle istituzioni democratiche dopo la fine della dittatura militare e l'elezione del presidente Obasanjo. In tale ambito viene sostenuta l'azione del governo di Lagos diretta a comporre i contrasti che soprattutto nel nord del paese hanno

assunto un carattere religioso, ma che appaiono essenzialmente come la conseguenza di strumentalizzazioni di forze politiche locali il cui potere è stato ridimensionato dopo la fine della dittatura militare.

Per quanto concerne il Pakistan, occorre in primo luogo sottolineare che non è esatto affermare che la legge coranica in quel paese sia stata imposta dal Chief Executive, general Musharraf. Un tentativo in tal senso è stato portato avanti da parte di Nawaz Sharif, il *premier* deposto lo scorso ottobre da Musharraf, che ha effettivamente cercato di imporre la Shariah, ma il provvedimento, approvato da un solo ramo del Parlamento, è decaduto. Per contro quindi il nuovo regime ha tentato di rivedere in senso più aperto e tollerante le «Blasphemy Laws», talvolta usate dai musulmani per accusare ingiustamente i cristiani di insulto contro la religione islamica. Il tentativo è in effetti fallito per la dura reazione da parte dei potenti gruppi religiosi.

Non si può tuttavia obiettivamente parlare di oppressione dei cristiani, che godono effettivamente della libertà di culto garantita dalla Costituzione, nonostante vi siano alcune forme di discriminazione. I condizionamenti di un paese dove sono così forti gli integralisti pesano ovviamente anche sull'attuale dirigenza ma essi non hanno impedito di nominare come Ministro per le minoranze un cristiano, il signor Derick Cypria. Quanto alle fratture etno-confessionali, esse riguardano soprattutto shiiti e sunniti, fra di loro in netta contrapposizione, e assai raramente i cristiani. La nostra ambasciata in Islamabad di concerto con l'Unione europea segue attentamente la questione e interviene presso il Governo per ogni caso che venga alla luce ed invia regolarmente un rapporto sulle minoranze in Pakistan.

L'evoluzione drammatica della situazione nelle Molucche e, in particolare la recente esplosione di violenza ai danni delle comunità cristiane della regione sono seguite con attenzione dal Ministero degli affari esteri.

La nuova sanguinosa involuzione della crisi nella provincia indonesiana sembra essere stata provocata dall'entrata in scena del Lashkar Jihad (combattenti della Jihad islamica), gruppo ben armato ed organizzato, il cui obiettivo appare quello di eliminare la presenza e l'influenza cristiana nelle Molucche. Il recente decreto governativo sulla dichiarazione dello stato di emergenza civile nelle Molucche offre la giusta misura dei rischi che la crisi riveste per il governo indonesiano.

Insieme ad altri paesi membri l'Italia si è fatta promotrice, in seno all'Unione europea, di iniziative volte a manifestare ai più alti livelli del governo indonesiano profonde preoccupazioni per il profilarsi di una situazione che assume sempre più i connotati di pulizia etnico-religiosa. I capi missione dell'Unione accreditati a Jakarta hanno manifestato queste preoccupazioni nel corso di incontri con lo stesso presidente Wahid ed il suo vice Magawati.

In tale contesto divengono sempre più necessari interventi di tipo umanitario a favore delle popolazioni colpite. In attesa che le condizioni di sicurezza consentano di operare nelle Molucche, si è quindi sollecita-

to l'Unione europea ad intervenire a favore dei rifugiati che in numero crescente stanno abbandonando la regione.

Differente la situazione nelle Filippine, in particolare nella regione del Mindanao, isola a maggioranza islamica in un paese prevalentemente cattolico. Dopo la concessione, nel 1996, di uno statuto di autonomia all'isola le difficoltà legate alla crisi finanziaria e la crescente sfiducia delle popolazioni musulmane dell'isola nei confronti di Manila hanno riaperto lo scontro, ormai condotto dalle milizie islamiche riunite nei gruppi del Moro Islamic Liberation Front e dell'Abu Sayyaf nella prospettiva di erigere uno stato islamico indipendente del Mindanao. La gravità della crisi del Mindanao, che ha visto peraltro coinvolti cittadini europei rapiti e tenuti ostaggio dai guerriglieri dell'Abu, è ben presente al Governo italiano. La lotta per l'indipendenza potrebbe infatti assumere sempre più i contorni di un terrorismo sanguinario, il cui obiettivo potrebbe essere la comunità cattolica. Di fronte alle drammatiche evoluzioni di quest'anno, si è intensificato l'impegno italiano, sia in sede europea sia a livello bilaterale, contro le gravi violazioni dei diritti umani occorse in ragione dello scontro tra milizie islamiche ed esercito governativo. Della situazione nel Mindanao, peraltro, lo scrivente ha avuto modo di parlare, il 21 giugno 2000, con il sottosegretario filippino Baja in occasione di un incontro di lavoro a Roma, richiamandone l'attenzione sulla profonda preoccupazione con cui l'Italia segue l'evoluzione della crisi.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

INTINI

(18 dicembre 2000)

---

RUSSO SPENA, SALVATO, CARCARINO, SEMENZATO, BOCO, DE ZULUETA, TAPPARO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il 18 aprile 1999, in 39 municipalità curde del sud-est dell'Anatolia, sono stati eletti a sindaco esponenti del Partito per la democrazia del popolo (Hadep); gli amministratori hanno avviato una politica di risanamento delle città distrutte dalla guerra che da 15 anni lo Stato turco sta combattendo, in quest'area, contro il popolo curdo;

che l'attività politica svolta dall'Hadep, soprattutto negli ultimi mesi, si è indirizzata principalmente alla ricostruzione delle città e dei paesi, oltre che a favorire il rientro dei profughi nei villaggi abbandonati per le incursioni dell'esercito turco;

che la presenza di delegazioni di sindaci curdi in Europa e di delegazioni di amministratori italiani in Turchia ha favorito l'avvio di collaborazioni per la realizzazione di progetti di cooperazione decentrata finalizzata alla ricostruzione ed alla corretta ed efficace amministrazione delle municipalità;

che il 19 febbraio scorso i sindaci di Diyarbakir (Feridum Celik), di Bingol (Feyzullah Karaaslan) e di Siirt (Selim Ozalp) sono stati arrestati dagli agenti speciali di servizio segreto della gendarmeria turca;

che le agenzie internazionali di informazione hanno ampiamente riportato la circostanza che gli arresti sono avvenuti poco dopo l'incontro del sindaco di Diyarbakir con il Ministro degli esteri svedese, Anna Lindh, alla quale aveva chiesto di farsi interprete della richiesta di legalizzazione della lingua curda nelle scuole;

che il governatore di Diyarbakir ha motivato l'arresto dei sindaci con azioni di «sostegno al terrorismo»; nelle note del governatore si fa cenno, inoltre, alle attività di cooperazione internazionale avviate in Europa dai sindaci (a sostegno del rientro dei profughi e per il risanamento urbanistico ed ambientale, nel quadro dell'adesione alla FMCU, Federazione mondiale delle città unite) in termini di «procacciamento di fondi per attività illegali»;

che l'arresto dei sindaci dell'Hadep è uno dei più gravi atti repressivi compiuti contro esponenti curdi di organizzazioni legali, dopo l'arresto e la condanna di quattro deputati del disciolto DEP, tra cui Leyla Zana, in carcere da sei anni;

che lo Stato turco, con la carcerazione dei tre sindaci, dimostra di non voler avviare la Turchia sulla strada di un processo di democratizzazione e di pacificazione, così come chiesto anche dal PKK e dal suo *leader* Abdullah Ocalan, che hanno abbandonato la lotta armata,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare verso il governo turco in relazione all'arresto dei sindaci e quali atti si ritenga di intraprendere affinché la realizzazione dei gemellaggi e dei progetti di cooperazione non diventi uno strumento repressivo nei confronti dei sindaci curdi ma una vera cooperazione decentrata accompagnata dal sostegno politico del nostro paese.

(23 febbraio 2000)

RISPOSTA. – I tre sindaci dell'Hadep citati nell'interrogazione sono stati rilasciati pochi giorni dopo il provvedimento di fermo emesso nei loro confronti, avendo il magistrato ritenuto insussistente il pericolo di una distruzione delle prove, così come quello di una fuga degli imputati. Gli stessi sono stati inoltre reintegrati nelle loro funzioni, con decisione del Ministro dell'interno.

A tali sviluppi hanno fornito un decisivo contributo le azioni di sensibilizzazione svolte sulle autorità turche – oltre che dagli Stati Uniti – da parte comunitaria, sin dalle ore immediatamente successive all'arresto dei sindaci, anche attraverso un passo diplomatico degli ambasciatori dell'Unione europea.

Nel giugno scorso il tribunale ha inoltre deciso di revocare il divieto di espatrio sino ad allora vigente a carico degli imputati.

I tre amministratori locali sono pertanto in attesa di giudizio a piede libero. L'imputazione loro rivolta (e nella stessa situazione si trovano altri 18 esponenti dell'Hadep, con incarichi per lo più amministrativi) è quella di «sostegno ad associazione criminale» (PKK), reato per il quale l'articolo 169 del codice penale contempla una pena detentiva compresa tra i tre e i sette anni. Agli stessi viene in particolare mosso l'addebito di avere a più riprese incontrato durante le loro missioni in Europa i vertici militari dell'organizzazione, nonché (sulla base di quanto affermato dal principale teste a carico, l'ex componente dell'ala politica del movimento, Abdulkadir Guzel) di aver quanto meno tollerato l'impiego di parte dei fondi a disposizione dei rispettivi comuni per favorire l'attività del PKK. Sempre secondo Guzel, responsabile diretto dell'operazione sarebbe stato (peraltro sin da epoca antecedente l'elezione dei tre sindaci) il vice-sindaco di Diyarbakir, Tekin.

Nel corso dell'ultima udienza, svoltasi alla fine dello scorso luglio (ed alla quale gli imputati non hanno ritenuto di dover assistere), la corte ha deciso il rinvio del dibattimento a data da definirsi, con argomentazioni fondate sulla necessità di acquisire ulteriore materiale documentale.

Per quanto riguarda gli aspetti di ordine più generale evocati dagli onorevoli interroganti, quelli legati cioè alla valorizzazione delle iniziative di cooperazione decentrata con municipi del sud-est della Turchia, quali strumenti suscettibili di stimolare i processi di pacificazione in atto nell'area, va osservato che l'atteggiamento del nostro paese, pur ispirato a profonda cautela e ad un attento esame preliminare delle singole iniziative, non legittima allo stato la percezione di una ostilità pregiudiziale ad una loro realizzazione.

Ne è prova tra l'altro la missione ricognitiva, concentrata sulle tematiche ambientali, compiuta lo scorso marzo a Diyarbakir (pur in presenza di una reazione inizialmente negativa delle autorità turche) da una delegazione di esponenti della Federazione mondiale delle città unite ed i loro incontri con eletti locali espressione di tutte le maggiori forze politiche, la visita di lavoro effettuata nello stesso periodo nell'area in questione (con una fitta serie di contatti con i rappresentanti di quelle municipalità) da una delegazione del comune di Alessandria per esaminare la possibilità di avviare progetti di disinquinamento, nonché sempre per restare a casi di specifica rilevanza per il nostro paese la costruttiva missione compiuta a Van ed a Dogubeyazit, dal 17 al 21 settembre 2000, da un gruppo di tecnici della provincia di Ancona, nel quadro dell'esercizio di collaborazione con enti locali turchi lanciato dal CISCASE (Comitato italiano per lo sviluppo e la cooperazione nell'Anatolia del sud-est). A tutte le citate iniziative la rappresentanza italiana ha fornito, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, il necessario supporto, assicurando nella fase preparatoria delle missioni, l'indispensabile raccordo con le autorità turche a livello centrale.

È peraltro nel contempo innegabile che la sensibilità turca in relazione a qualsiasi iniziativa di Stati terzi o organizzazioni non governati-

va mirante ad approfondire la collaborazione con realtà amministrative delle regioni sud-orientali del paese è ben più spiccata di quella che si registra nei confronti di analoghi progetti in corso in altre zone del territorio nazionale.

Non vi è tuttavia dubbio che la prospettiva di adesione all'Unione europea abbia innescato nel paese, anche con riferimento alla delicata tematica del sud-est, una dinamica difficilmente arrestabile e suscettibile di dare frutti (a scadenza più o meno ravvicinata) anche in termini di maggiore apertura verso quelle forme di cooperazione tecnica mirata cui fa riferimento l'onorevole interrogante.

Tutto ciò legittima in sostanza l'aspettativa che anche la questione del coinvolgimento delle autorità locali nei programmi di sviluppo possa essere, nel tempo, affrontata in termini meno emotivi ed atti invece ad alimentare crescenti sinergie tra i progetti di sviluppo avviati localmente e quelli, con analoghe finalità, elaborati da organizzazioni non governative o enti territoriali europei.

In tale contesto il contributo propositivo e di esperienze del nostro paese (ed in particolare delle nostre amministrazioni locali) potrà essere ancor più rilevante di quanto esso già oggi non sia.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

SERRI

(18 dicembre 2000)

SALVATO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

Maurizio Salambrino, di 26 anni, di origini napoletane, detenuto presso la casa circondariale di Secondigliano a Napoli, si è ucciso impiccandosi con un lenzuolo all'interno della sua cella nel carcere;

il signor Salambrino è morto durante il trasporto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Cardarelli;

a dare l'allarme sarebbe stato un agente di polizia penitenziaria;

il signor Salambrino era stato condannato in primo grado a meno di un anno di reclusione ed era in attesa del processo di appello per un tentativo di rapina,

si chiede di sapere se vi sia un'inchiesta penale sul caso e quali siano le iniziative che si intenda intraprendere per accertare eventuali responsabilità nel carcere di Secondigliano in relazione a quanto accaduto.

(4-20473)

(21 settembre 2000)

RISPOSTA. – Il detenuto Maurizio Solombrino, nato a Napoli il 20 agosto 1974, veniva riarrestato il 30 settembre 1999 e aveva come posizione giuridica quella di appellante avverso la sentenza del 25 gennaio

2000 del tribunale di Napoli, che lo aveva condannato alla pena della reclusione di un anno e otto mesi per il reato di concorso in tentata rapina.

Il Solombrino dalla data del 20 novembre 1999 è stato ristretto nella casa circondariale di Secondigliano, proveniente da quella di Napoli-Poggioreale, a seguito di provvedimento di assegnazione del Provveditorato regionale della Campania.

Dai rapporti di servizio risulta che il 20 settembre 2000 (giorno del decesso) il detenuto Solombrino, verso le ore 7,20, veniva notato dall'agente di polizia penitenziaria, seduto per terra nella cella sotto la finestra con un lenzuolo legato al collo a forma di cappio e con l'altra estremità legata all'inferriata della finestra; immediatamente veniva aperta la cella e venivano apprestati i soccorsi con l'ausilio del medico. Il Solombrino veniva quindi condotto in infermeria e poi trasportato d'urgenza, con ambulanza dell'amministrazione penitenziaria, presso l'ospedale Cardarelli di Napoli dove tuttavia giungeva cadavere.

Dalle certificazioni sanitarie in atti risulta che si trattava di soggetto, ex tossicodipendente, ansioso e affetto da odontalgia ma comunque disponibile al colloquio.

In relazione alla morte del Solombrino veniva disposta l'inchiesta amministrativo-disciplinare, affidata al provveditore regionale della Campania. Questi ha richiesto all'autorità giudiziaria il nulla osta per l'effettuazione dell'inchiesta, che, al momento non è stato ancora concesso. Si è pertanto in attesa che il provveditore possa compiutamente relazionare sulle cause, le circostanze e le modalità del decesso ed accertare quindi se nell'occorso possano essere ipotizzate responsabilità del personale penitenziario e se la direzione del carcere abbia o meno approntato tutte le misure idonee al fine di evitare il compimento di atti autolesionistici da parte del detenuto; ciò anche considerando il fatto che dal diario clinico del detenuto, già trasmesso dalla casa circondariale di Napoli-Secondigliano, emerge che lo stesso, affetto da sindrome ansioso-depressiva, aveva manifestato intenti autolesionistici.

La procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, dal suo canto, ha comunicato di aver iscritto a seguito della morte del Solombrino il procedimento n. 5771/2000 modello 45, in relazione al quale sono stati avviati gli atti d'indagine necessari a ricostruire in dettaglio la vicenda ed accertare la sussistenza di eventuali responsabilità da parte di terzi.

È stata altresì disposta consulenza autoptica, della quale non sono ancora pervenuti gli esiti, e si sta procedendo ad esami ematologici su una macchia di sangue rinvenuta sulla maglietta indossata dal Solombrino.

L'evolversi degli accertamenti del caso è ovviamente seguito con la massima attenzione dal Dipartimento che non appena consentito dall'acquisizione di tutti gli elementi di valutazione e conoscenza dei fatti, al momento non disponibili, assumerà le conseguenti iniziative anche sul piano delle eventuali responsabilità disciplinari.

Sul più generale e grave problema dei decessi dei detenuti per suicidio, l'amministrazione ha provveduto a diramare alle direzioni degli istituti penitenziari linee guida operative ai fini di una efficace prevenzione e quindi riduzione di tale fenomeno.

Gli indirizzi sopra ricordati costituiscono il risultato dei lavori svolti da un gruppo apposito di studio, istituito nel gennaio del 1997 dal direttore del dipartimento dell'epoca, dottor Coiro, composto oltre che da qualificati rappresentanti dell'amministrazione penitenziaria, anche da esperti interni e specialisti in psichiatria e psicologia, già in rapporto di collaborazione con istituti penitenziari di rilevante entità ed importanza. Tale gruppo aveva il compito, tra l'altro, di valutare compiutamente gli aspetti clinici e le opportune terapie di prevenzione ed assistenza per cercare di ridurre l'entità e l'incidenza del fenomeno.

Più di recente, con una circolare emanata il 12 maggio 2000, tutti gli operatori del settore sono stati richiamati al puntuale rispetto delle direttive precedentemente emanate in merito alla tutela della vita e dell'incolumità fisica dei detenuti e a curare particolarmente l'organizzazione del servizio nuovi giunti, del servizio specialistico di psichiatria e, in generale, la concreta efficacia dei controlli nei confronti dei soggetti a rischio.

Si evidenzia altresì che è stata da ultimo istituita, con ordine di servizio del 22 agosto 2000, l'unità di monitoraggio per gli eventi di suicidio (UMES), diretta a verificare l'efficacia delle direttive impartite, nonché a monitorare gli eventi di suicidio avvenuti nell'anno in corso, al fine di perseguire una sempre più efficace prevenzione in materia.

Il numero dei suicidi verificatisi negli istituti penitenziari nel corrente anno 2000 ammonta, alla data odierna, a 51 casi, dei quali 3 riguardano detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.

*Il Ministro della giustizia*

FASSINO

(5 gennaio 2001)

---

SERENA. – *Ai Ministri della sanità e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel Veneto e, più nella provincia di Treviso si sta registrando un vertiginoso aumento di infezioni e malattie ritenute, fino a qualche tempo fa, completamente debellate;

che in Italia sono stati individuati oltre 3.500 casi di tubercolosi polmonare e che nel Veneto le denunce di nuovi casi sono state 291 contro le 252 del 1993;

che diverse e qualificate segnalazioni indicano come la TBC sia diventata un problema di sanità pubblica e che tale patologia sia principalmente correlata, oltre che all'avvento dell'epidemia di infezione da HIV, anche all'incidenza di tale malattia negli immigrati, in ispecie africani e rumeni,

l'interrogante chiede di sapere quali urgentissime misure preventive si intenda adottare per fronteggiare tale tipo di emergenza.

(4-20660)

(5 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Si risponde all'atto ispettivo in esame entro i limiti di competenza.

In Italia la tubercolosi è una malattia soggetta a notifica obbligatoria secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990 e dal decreto 29 luglio 1998 ed il nostro paese si colloca tra quelli a bassa endemia per tubercolosi con una morbosità pari a 10,0 (casi per 100.000 abitanti) per l'anno 1998.

Per il controllo della malattia tubercolare, nell'attuale realtà epidemiologica, il Ministero della sanità, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ha diramato un documento di linee-guida (supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1999), contenente indicazioni per un diverso approccio alla prevenzione ed al controllo della stessa, con interventi che investono gli aspetti dello *screening* dell'infezione, del trattamento chemioprolattico, della gestione dei malati e della vaccinazione dei soggetti a maggior rischio.

*Il Ministro della sanità*

VERONESI

(8 gennaio 2001)

SERENA. – *Ai Ministri della sanità e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella zona dell'Opitergino-mottense si sono riscontrati casi di scabbia;

che, come ha dichiarato il direttore sanitario di Oderzo dottor Francesco Pietrobon, si tratterebbe di «una malattia che arriva dal di fuori delle strutture sanitarie. Oggigiorno ci troviamo sempre di più ad avere a che fare con persone che arrivano dall'estero, extracomunitari che vengono nel nostro Paese magari senza essersi sottoposti ai dovuti controlli sanitari, ed è possibile che con loro arrivi anche il contagio».

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti misure preventive si intenda adottare per fronteggiare tale emergenza.

(4-20661)

(5 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Questo Ministero, in base al decreto ministeriale 15 dicembre 1990, ha fra i suoi compiti istituzionali la raccolta, l'elaborazione e l'analisi delle notifiche, inviate dalle regioni, relative a nuovi casi di malattie infettive che si manifestano sul territorio nazionale.

In relazione ai casi di scabbia manifestatisi in forma di focolaio epidemico e, quindi, con carattere diffusivo, le notifiche pervenute dalla regione Veneto ed, dalla provincia di Treviso, sono riportate nella tabel-

la seguente, dove per «focolaio epidemico» si intende il verificarsi di due o più casi della stessa malattia in un gruppo di persone appartenenti alla stessa comunità.

anno	regione Veneto		provincia Treviso	
	n. focolai	n. casi	n. focolai	n. casi
1994	113	395	7	24
1995	173	598	28	55
1996	171	584	22	60
1997	117	316	33	62
1998	132	343	32	80
1999	91	231	24	54

Come si può evincere dalla tabella, l'andamento dei focolai epidemici di scabbia non suggerisce, al momento attuale, una situazione di emergenza.

Inoltre, l'analisi dei dati a livello nazionale indica che il 70 per cento circa dei focolai si manifestano e si circoscrivono nell'ambito familiare.

Le misure preventive nei confronti delle malattie infettive vengono emanate ed aggiornate periodicamente dal Ministero della sanità, in relazione alle nuove conoscenze scientifiche ed alla situazione epidemiologica nazionale.

L'ultima circolare emanata è la n.4 del 13 marzo 1998, «Misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica – Provvedimenti da adottare nei confronti di soggetti affetti da alcune malattie infettive e nei confronti di loro conviventi e contatti». Si rammenta, infine, che gli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità adottano i provvedimenti di profilassi internazionale nei confronti di cittadini italiani e stranieri che attraversino le frontiere, mentre l'attuazione delle misure di sanità pubblica sul territorio, in relazione alla situazione epidemiologica locale, è di competenza regionale.

*Il Ministro della sanità*

VERONESI

(8 gennaio 2001)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il problema degli italiani incarcerati nella Germania comunista fu oggetto di una attenta indagine fatta da Bruno Zoratto, membro del CGIE (pubblicata nel 1992 per la Sugarco Edizioni di Milano in un interessante volume intitolato «Gestapo rossa – Gli italiani nelle carceri della Germania dell'Est»); in quella inchiesta per la prima volta veniva fatto un elenco dei connazionali che per varie ragioni erano stati dete-

nuti nel famoso carcere di pubblica sicurezza di Bautzen II, dove tutti i reclusi venivano considerati politicamente pericolosi e pertanto assoggettati al carcere duro e alle sevizie degli agenti della Stasi, elenco in cui figuravano tra gli altri;

Bertussin Graziano, nato il 7 novembre 1943 ad Isola d'Istria, condannato per «spionaggio», recluso dal 4 settembre 1969 al 14 novembre 1972;

Cervera Pasquale, nato il 6 marzo 1943 ad Ischia, condannato per «calunnia della RDT», recluso dal 24 ottobre 1962 al 2 settembre 1964;

Di Muccio Antonio, nato il 15 luglio 1940 a Taranto, condannato per «calunnia della RDT», recluso dal 24 ottobre 1962 al 9 novembre 1964 ;

Marcucci Nicola, nato il 5 agosto 1926 a Roma, condannato per «spionaggio» dal 6 ottobre 1962 al 26 agosto 1965;

De Persilis Ernesto, nato il 1° luglio 1935 a Licata, condannato per «calunnia della RDT», recluso dal 24 ottobre 1962 al 12 novembre 1963;

Sciaccia Elena, nata il 28 maggio 1935 a Berlino, condannata per «tratta di uomini», reclusa dal 31 ottobre 1974 al 30 aprile 1976;

Porcu Pietro, nato il 21 agosto 1937 a Modolo, condannato per «terrorismo» e «tratta di uomini», recluso dal 22 dicembre 1971 al 14 novembre 1972;

Pirri Natale, nato a Corigliano Calabro e condannato per «tratta di uomini»;

che l'autore si rivolse all'allora ambasciatore d'Italia presso il Governo della Repubblica democratica tedesca, dottor Alberto Indelicato, il quale, con lettera datata 12 luglio 1990 e firmata dal consigliere d'ambasciata dottor Mauro Marsilli, rispondeva che si era a conoscenza di qualche sporadico caso legato alla tossicodipendenza;

visto che già il 4 luglio 1990 la questione fu posta per la prima volta all'attenzione del Parlamento con una precisa interrogazione firmata dall'onorevole Mirko Tremaglia, che riportava il n. 4-20920;

viste le richieste più volte avanzate anche in sede CGIE affinché venisse fatta da parte del Ministero degli affari esteri piena luce su questi casi, realizzando come primo atto un censimento reale sul numero degli italiani incarcerati per vari motivi nei 40 anni di vita della DDR;

visto inoltre che a Berlino esiste l'ufficio federale denominato *Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR*, che raccoglie 180 chilometri di atti riguardanti l'attività repressiva della famigerata Stasi, al quale il Governo italiano può chiedere formalmente la documentazione relativa ai nostri connazionali;

vista la necessità di andare incontro alle esigenze di questi nostri connazionali che chiedono:

la giusta riabilitazione;

un'adeguata assistenza a seguito delle ingiustizie subite;

un equo risarcimento dei danni (infatti alcuni di essi, come Elena Sciascia, Graziano Bertussin, tanto per citarne alcuni, stanno pagando duramente le gravi conseguenze che la lunga detenzione ha provocato al loro stato di salute),

che durante la recente azione giudiziaria intentata dalla famiglia di Benito Corghi (l'italiano assassinato il 5 agosto 1976 al passaggio della frontiera della RDT di Hirschberg) la vedova, signora Silvana Bertarelli, che ha seguito con i figli il processo, dopo aver constatato la mancanza di ogni volontà di giustizia da parte del tribunale tedesco, ha dovuto registrare anche l'assenza totale del supporto delle autorità diplomatico-consolari italiane in Germania, dichiarando: «Dopo la morte del nostro congiunto siamo stati lasciati soli in tutti i sensi»,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia ritenuto di intervenire presso le istituzioni federali germaniche per fare pienamente luce su queste pagine oscure di storia europea che hanno interessato numerosi nostri connazionali;

quanti siano veramente i connazionali che agli atti del nostro Ministero degli affari esteri risultano essere stati incarcerati nei quarant'anni di vita della RDT (ex DDR) e per quali ragioni;

quali siano gli interventi compiuti singolarmente dalle nostre autorità diplomatico-consolari per assistere, tutelare, salvaguardare i singoli familiari alla ricerca della verità sui propri congiunti;

se non si ritenga di promuovere e incentivare le indagini, gli studi e le inchieste per approfondire e far conoscere all'opinione pubblica italiana (e non solo) queste gravi e nascoste pagine di storia europea, alle quali il corrispondente da Berlino dell'autorevole quotidiano francese «Le Figaro», Jean Paul Picaper, ha dedicato un lungo articolo, apparso il 19 novembre 1999 sotto il titolo: «Vittime della Stasi - I dimenticati del muro»;

visto infine che il Bundestag (Parlamento tedesco) ha approvato una legge che prevede la riabilitazione e il risarcimento di tutti coloro che sono stati incarcerati nella ex Germania comunista, si chiede di sapere quali siano le disposizioni che si intenda dare alla nostra ambasciata d'Italia a Berlino affinché venga predisposta un'azione tendente a seguire l'istruzione dei singoli casi.

(4-18297)

(23 febbraio 2000)

RISPOSTA. - L'ambasciata d'Italia a Berlino ha ricevuto dall'incaricato federale per i documenti del Servizio statale di sicurezza dell'ex Repubblica democratica tedesca risposta in merito alla richiesta di conoscere il contenuto dei fascicoli riguardanti gli italiani detenuti per vari motivi nelle carceri della ex DDR.

La suddetta autorità ha fatto sapere che non è stato possibile rintracciare una pratica specifica o una lista di tutti i cittadini italiani detenuti nell'ex RDT. Di conseguenza, solo nel contesto di una richiesta di

indagini e tramite ampie ricerche su tutte le persone detenute per motivi politici sarà possibile acquisire elementi su quel gruppo di persone.

Per ragioni di carattere giuridico, le informazioni contenute nei documenti del Servizio statale di sicurezza della RDT possono essere fornite soltanto nel contesto della legge sui documenti del detto Servizio (StUG=Stasi-UnterlaenGesetz), secondo la quale, non sussistendo il diritto di accedere direttamente ai documenti, una strada percorribile potrebbe essere quella degli accordi bilaterali di assistenza giudiziaria ed anche per questa via è possibile da parte tedesca fornire informazioni solo ai fini di un procedimento penale.

Se, invece, si tratta in generale di informazioni sugli arresti dei nostri connazionali contenute nei documenti del citato Servizio, è possibile presentare all'ufficio dell'incaricato federale una domanda di apposite ricerche. Indipendentemente dal fatto che il richiedente di tali ricerche sia uno studioso, un ente pubblico o non pubblico, nella domanda deve essere sempre specificato che l'argomento verte sull'analisi politica e storica dell'attività del Servizio statale di sicurezza. Al riguardo, le persone straniere così come gli istituti di ricerca ed i *mass media* con sede all'estero hanno gli stessi diritti dei tedeschi, tenuto conto che i diritti d'accesso sono già regolati e limitati per motivi di tutela dei dati personali.

Quanto invece alla riabilitazione di condannati politici subentra la legge sulla riabilitazione penale (StrRehabG=Strafr=echtliches Rehabilitierungsgesetz) in base alla quale ciascun interessato può presentare presso qualsiasi tribunale tedesco entro il 31 dicembre 2000 una domanda di riabilitazione penale.

Un procedimento di riabilitazione con esito positivo costituisce la base per la concessione di prestazioni sociali compensative degli svantaggi subiti dall'interessato per via della carcerazione. Tali prestazioni sociali compensative non vengono però pagate qualora il richiedente abbia, a sua volta, violato principi umanitari o norme dello Stato di diritto o abbia abusato della propria posizione per procurarsi vantaggi personali o per danneggiare altre persone.

Sempre per le citate ragioni giuridiche, l'incaricato federale non ha potuto fornire informazioni provenienti dai documenti del Servizio su casi singoli, ma ha fornito notizie su alcune delle persone citate dall'onorevole interrogante.

Il cittadino italiano Graziano Bertussin è già riuscito ad ottenere la sua riabilitazione penale ed ha, nel frattempo, presentato al competente ufficio previdenziale (Landesversorgungsamt) la domanda di assistenza per danni alla salute subiti durante il periodo di detenzione.

Gli altri cittadini italiani elencati nell'interrogazione in oggetto non si sono rivolti con analoghe richieste all'ufficio dell'incaricato federale e non si è a conoscenza se siano state avanzate richieste di riabilitazione rivolte ai tribunali tedeschi.

Per le condanne a suo tempo subite dai cittadini italiani Bertussin, Cervara, Di Muccio, Marcucci e Porcu, la procura della Repubblica presso il tribunale di Berlino ha avviato procedimenti d'inchiesta contro

giudici e pubblici ministeri dell'ex RDT per il reato di «Rechtsbeugung» (R.=«applicazione volutamente erronea del diritto da parte di un giudice, arbitro o pubblico funzionario in sede di decisione di una controversia», articolo 336 del codice penale tedesco).

Nel caso del signor Bertussin, che davanti al tribunale superiore militare di Berlino si è dichiarato tenente del Servizio segreto italiano SID, l'incaricato federale vede la possibilità dell'accesso alle informazioni per i servizi di informazione degli alleati. Circa la procedura della presentazione della domanda da parte dei servizi di informazione stranieri e per la trasmissione dei dati valgono i regolamenti stabiliti tra i servizi tedeschi e stranieri.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DANIELI

(19 dicembre 2000)

---

SERVELLO, MAGLIOCCHETTI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che a Charleroi, in Belgio, opera il Comitato di assistenza scolastica italiana (CoAsScIt), ente finanziato dallo Stato italiano e dal Fondo sociale europeo per organizzare l'intervento scolastico in quella circoscrizione consolare; recentemente gli organi di controllo ne hanno verificato la documentazione contabile riscontrando anomalie e irregolarità, gli interroganti chiedono di sapere:

quale attività abbiano svolto gli organi di controllo dell'Ambasciata d'Italia a Bruxelles e del Consolato generale di Charleroi per far sì che l'attività del CoAsScIt avvenisse nel rispetto delle regole o della normativa vigente;

quali siano i provvedimenti che l'ufficio II della direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie intenda prendere per porre fine a queste ricorrenti situazioni di illegalità, riscontrate sia dagli ispettori del Tesoro italiano che da quelli del Fondo sociale europeo.

(4-20973)

(26 ottobre 2000)

RISPOSTA. – In relazione ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti, si osserva preliminarmente che l'ente Co.As.Sc.It di Charleroi realizza attività di tipo linguistico-culturale a beneficio della locale comunità italiana, ricevendo per questo contribuzioni sul capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri n. 3153 (già 3577).

Fino all'annualità 1999 compresa, a tali contributi si è aggiunto il sostegno del Fondo sociale europeo attraverso il Programma operativo multiregionale «Formazione italiani all'estero», di cui la Direzione generale per gli italiani all'estero ha assunto la titolarità nel luglio 1997 e che ha avuto termine il 31 dicembre 1999.

Per le annualità in cui vi è stata per il settore dei corsi di lingua italiana una duplice fonte di finanziamento, i contributi comunitari sono stati sottoposti alle precise norme relative al controllo fisico e finanziario delle attività previste dalla legge di settore, la legge n. 153 del 1971.

In particolare, secondo tale normativa l'attività di vigilanza e monitoraggio è svolta in via istituzionale e continuativa dai consoli (che svolgono per legge funzioni di provveditori agli studi nell'ambito delle proprie circoscrizioni) e dalle rappresentanze diplomatiche. I consoli esercitano il monitoraggio sia sotto l'aspetto finanziario, sia sotto il profilo dell'efficacia pedagogico-didattica con l'ausilio del direttore didattico o del preside dell'ufficio scolastico del consolato. Tale attività si estrinseca anche in un controllo amministrativo-contabile *in itinere* e finale (ivi compreso quello del rendiconto) dell'attività degli enti gestori.

Al tempo stesso, l'esistenza di una duplice fonte di finanziamento ha creato per gli enti gestori non poche complicazioni di tipo contabile ed amministrativo, rispetto alle quali la Direzione generale summenzionata non ha mancato di fornire ogni assistenza e delucidazione quando necessario.

A seguito di una verifica effettuata nel novembre 1999 dai competenti servizi della Commissione europea, lo scorso ottobre, presso la sede del Coasscit di Charleroi è stato effettuato un controllo tecnico-amministrativo e finanziario da una delegazione italiana e da due funzionari dell'Unione europea.

Tale verifica, che ha permesso di chiarire positivamente numerosi aspetti della vicenda e di prendere visione di buona parte della necessaria documentazione contabile, dovrà essere ulteriormente approfondita dai servizi di Bruxelles attalmente interessati.

Soltanto dopo la conclusione di questi ultimi adempimenti sarà possibile avere un quadro definitivo della situazione che consenta la presentazione di eventuali controdeduzioni, ovvero l'adozione di quelle misure che dovessero rendersi necessarie.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DANIELI

(19 dicembre 2000)

---

SERVELLO, MONTELEONE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che, a seguito di quanto programmato e stabilito per il territorio dell'ASL di Milano 2, composto da 46 comuni della provincia di Milano, relativamente alla elevazione del livello di assistenza socio-sanitaria per i malati terminali di AIDS – non trattabili altrimenti negli ospedali e a domicilio – si è chiesto un diretto e pronto intervento al fine di ottenere, tramite il canale regionale lombardo, i residui dei previsti finanziamenti da parte del CIPE (saldo di 428 milioni sulla base

dell'approvazione dell'assessorato alla sanità della regione Lombardia – decreto n. 20621 del 21 gennaio 1999 – direzione opere pubbliche);

che, nello specifico, i suddetti finanziamenti si rendono necessari per l'ultimazione dei lavori di recupero della struttura immobiliare, sita nel comune di Melegnano (Milano), destinata da tempo all'attivazione di un *hospice* per l'ASL della provincia di Milano 2 (rif.: *ex* articolo 2 della legge n. 135 del 5 giugno 1990, residui al 31 agosto 1996 secondo ridestinazione decreto-legge n. 67 del 5 marzo 1997, convenzione n. 135 del 23 maggio 1999);

che l'attivazione urgente di detto *hospice* è peraltro in linea con gli indirizzi 1998-99 del Ministero della sanità in tema di assistenza e ricovero per i pazienti terminali;

gli interroganti chiedono di conoscere se, alla luce di quanto sopra evidenziato, il Governo non ritenga doveroso ed urgente intervenire al fine di sollecitare l'erogazione dei finanziamenti residui previsti (delibera CIPE n. 55 del 6 maggio 1998) per l'ultimazione dei lavori di recupero della suddetta struttura immobiliare e la conseguente attivazione del suddetto *hospice*.

(4-18631)

(16 marzo 2000)

RISPOSTA. – L'atto parlamentare indicato in oggetto riguarda l'attuazione della delibera CIPE n. 55 del 6 maggio 1998, con la quale si è provveduto alla ridestinazione dei finanziamenti residui relativi al programma AIDS di cui alla legge n. 135 del 1990. In detta delibera è prevista l'assegnazione di lire 21.788.405.738 a favore della regione Lombardia per la realizzazione di strutture territoriali, tra le quali è inserita la struttura destinata ad *hospice* per i malati di AIDS sita in Melegnano (ASL di Milano 2) e di lire 20.000.000.000 per il potenziamento dei servizi per la prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale.

L'istanza di finanziamento da parte della regione Lombardia, con la quale la regione stessa dichiara che i progetti sono esecutivi e cantierabili, è stata preentata al Ministero della sanità e completata con nota del 4 febbraio 1999, n. 8297/G 8287/S.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 2000, in relazione alla devoluzione delle competenze del CIPE a questo Ministero, sono stati ammessi a finanziamento sia gli interventi per le strutture territoriali, compreso l'intervento per la struttura di Melegnano, sia gli interventi per la prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale.

In data 3 marzo 2000 il citato decreto ministeriale è stato trasmesso all'ufficio centrale di bilancio presso quest'amministrazione che, modificando l'*iter* procedimentale fino a quel momento seguito, lo ha restituito in data 17 maggio 2000 come atto non soggetto a registrazione.

Di ciò è stata data immediata comunicazione alla regione Lombardia per consentire alla stessa di individuare successive fasi del procedimento che prevedono, in primo luogo, l'individuazione dell'istituto mutuante, tenuto conto che la linea di finanziamento di cui si tratta riguarda investimenti finanziati attraverso mutui che devono essere autorizzati dal Ministero del tesoro, a seguito di richiesta della regione.

In data 30 giugno 2000, con nota n. 100/scps/6.9899, il competente Dipartimento della programmazione ha notificato il decreto in parola alla regione Lombardia, per consentire alla stessa di avviare il procedimento di propria competenza.

In data 11 settembre 2000, con nota n. 623075 ufficio VI il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha comunicato alla regione Lombardia e a questo Ministero l'autorizzazione della regione alla contrattazione del mutuo per l'intera somma prevista dal decreto ministeriale 24 febbraio 2000 pari a lire 37.887.050.020.

*Il Ministro della sanità*

VERONESI

(8 gennaio 2001)

---

TOMASSINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la legge 14 ottobre 1999, n. 362, sancisce, all'articolo 5, la parità di trattamento, a livello commerciale, tra medicinali omeopatici prodotti nei paesi europei e in paesi non appartenenti all'Unione europea e proroga la commercializzazione dei prodotti al 31 dicembre 2001;

che, ad oggi, il Ministero della sanità ha negato il nulla osta sanitario ad uno *stock* di medicinale, Chahina e Circulan, importato dal Messico e già presente nel territorio italiano da oltre sei mesi,

si chiede di sapere:

per quali motivi il Ministero della sanità continui a negare il nulla osta sanitario allo *stock* di medicinale suddetto;

se il Ministero della sanità riconosca la parità di trattamento tra medicinali omeopatici prodotti nei paesi europei e paesi non appartenenti all'Unione europea così come sancito dall'articolo 5 della legge n. 362 del 1999;

se l'articolo 2 della legge n. 347 del 1997, così come modificato ed integrato dalla legge n. 362 del 1999 sia da considerarsi una norma transitoria in attesa di disposizioni attuative di tutta la materia omeopatica;

se pertanto debbano considerarsi valide tutte le dichiarazioni e gli atti presentati al Ministero della sanità, relativi alla composizione dei suddetti prodotti importati dal Messico e le autorizzazioni alla produzione dei rimedi stessi, sottoscritte dall'importatore, dal produttore, nei termini delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 185 del 1995.

(4-19588)

(8 giugno 2000)

RISPOSTA. – In merito alle istanze di autorizzazione all'importazione dei medicinali omeopatici «Chahina» e «Circulan» provenienti da paesi extra-CEE, al fine della loro commercializzazione nel territorio nazionale, occorre ricordare che sino alla promulgazione della legge n. 362 del 1999 (articolo 5) i suddetti medicinali non risultavano autorizzabili alla commercializzazione nel territorio italiano in quanto prodotti in paesi non appartenenti alla Comunità europea.

L'entrata in vigore della suddetta legge ha modificato il contesto legislativo legato all'attività regolatoria, propria dei medicinali omeopatici, rendendo ora possibile la commercializzazione in Italia anche dei medicinali omeopatici prodotti in paesi non appartenenti alla Unione europea.

Tuttavia rimane pienamente in vigore l'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 1991 che tratta espressamente dell'autorizzazione all'importazione di tutte le specialità medicinali, ivi compresi anche gli omeopatici, il quale riporta che «nessuno può importare specialità medicinali senza l'autorizzazione del Minsitero della sanità, che è rilasciata previo accertamento della idoneità del laboratorio dell'importatore, o di altro laboratorio indicato dall'importatore stesso, ad effettuare i controlli di qualità sui singoli lotti importati».

Tale sistema costituisce garanzia circa la qualità e la sicurezza dei medicinali importati.

In concreto, però, tale articolo non risulta applicabile nella pratica ai medicinali omeopatici a causa delle loro particolari caratteristiche merceologiche, risultando – infatti – impossibile procedere ad un'analisi quali-quantitativa sui singoli lotti dei medicinali omeopatici così come invece avviene normalmente per i medicinali allopatrici, al fine di accertarne in particolare la corrispondenza chimica e chimico-fisica.

Da ciò deriva che il solo sistema valido per accertare la qualità e la sicurezza dei medicinali omeopatici importati da paesi extra-CEE risulta quello basato sulla verifica di idoneità dell'officina di produzione.

Ciò comporterebbe la necessità da parte di questo Ministero di avviare una procedura ispettiva fuori confine nazionale, al momento non prevista dalla vigente normativa.

*Il Ministro della sanità*

VERONESI

(8 gennaio 2001)

---

VENTUCCI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che si constata una profonda insoddisfazione da parte della grande maggioranza dei cittadini romani per la situazione dei servizi sanitari nella capitale;

che tale preoccupazione è culminata in particolare in alcuni gravi episodi che hanno coinvolto il Policlinico Umberto I;

che detta situazione non sembra avviata ad un rapido miglioramento attraverso lo sdoppiamento dell'Umberto I mediante la gestione delle due aziende e due commissioni e l'utilizzo dell'ospedale Sant'Andrea;

che questa ultima struttura, il cui progetto e l'inizio della costruzione risale a circa trenta anni fa, non è disponibile attualmente e la sua entrata in funzione è prevedibile tra qualche anno;

che nella zona di Mostacciano è invece perfettamente disponibile una struttura ospedaliera modernamente attrezzata;

che la fondazione proprietaria di detta struttura denominata Ospedale San Raffaele si è dichiarata disponibile ad ottenere l'accreditamento con il Servizio sanitario nazionale;

che tuttora sarebbe facile l'accreditamento a costo zero in quanto i letti di quella struttura diminuiscono di pari numero i letti dell'Umberto I senza nessun aggravio di spesa;

che il Ministro della sanità avrebbe promesso trattative per l'acquisto di detta struttura da parte dell'IFO con il conseguente prevedibile esborso di alcune centinaia di miliardi di lire di denaro pubblico,

si chiede di sapere:

se l'ultimo punto corrisponda alla realtà e quali ne siano stati i motivi;

se non si ravvisi una ingerenza nei rapporti tra regione, università e fondazione proprietaria dell'immobile.

(4-16066)

(28 luglio 1999)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto, si precisa innanzitutto che il 13 luglio 2000 il Ministro della sanità, il presidente della giunta regionale del Lazio, il commissario straordinario degli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO), nonché il presidente del gruppo Tosinvest e l'amministratore unico della H. San Raffaele di Roma Eur Srl hanno sottoscritto un «Protocollo d'intesa» per l'acquisto del complesso ospedaliero San Raffaele di Roma-Mostacciano, in cui il prezzo della struttura viene determinato in lire 315.000.000.000, costo sostenuto dallo Stato e dalla regione Lazio, quest'ultima per una quota di lire 75.000.000.000.

Nel mese di aprile del corrente anno la società pubblica «Risorse per Roma» – RPR spa aveva redatto un «giudizio estimativo sintetico ai fini dell'incontro tra la domanda e l'offerta» ed aveva stimato il valore complessivo della struttura ospedaliera, delle sue pertinenze e dotazioni strumentali, in lire 324.471.973.100.

Detta documentazione, nonché quella attestante i costi intercorsi tra il 14 aprile e il 14 luglio 2000 per un valore complessivo di lire 4.847.848.555 (come da specifico impegno di cui alla lettera c) del «protocollo d'intesa», 13 luglio 2000) sono state oggetto di analisi dell'ufficio tecnico del territorio di Roma – Ministero delle finanze, al fine

di esprimere il parere di congruità sulla valutazione del complesso ospedaliero.

Al riguardo, esperiti gli opportuni accertamenti sulla scorta della documentazione trasmessa, l'ufficio tecnico del territorio di Roma, in data 11 agosto 2000, ha espresso il parere che il valore complessivo (strutture e dotazioni strumentali) nell'attuale stato di fatto, così come determinato nelle perizie, è da ritenersi congruo, in quanto a fronte di un valore complessivo di lire 329.319.821.655, determinato dai periti di parte, viene determinato il valore del compendio in argomento in lire 336.000.000.000.

Gli IFO hanno preso atto del protocollo di intesa del 13 luglio 2000 con la deliberazione n. 479 del 14 luglio 2000.

La deliberazione adottata il 14 luglio 2000 è stata sottoposta al controllo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, tramite telegramma datato 13 settembre 2000, ne ha subordinato l'esecutività al parere di congruità sulla valutazione del complesso ospedaliero di competenza del Ministero delle finanze - ufficio tecnico del territorio di Roma.

Detto ufficio, in data 11 agosto 2000, come già ricordato, ha espresso il proprio parere favorevole.

Pertanto, con successiva nota in data 12 ottobre 2000, la Ragioneria generale dello Stato ha fornito parere positivo in merito alla stipula del contratto definitivo per l'acquisizione dell'ospedale San Raffaele da parte degli IFO.

Con deliberazione n. 521 del 1° agosto 2000 gli IFO hanno approvato lo schema di contratto preliminare di compravendita del complesso ospedaliero San Raffaele, mentre il contratto di compravendita è stato approvato in via definitiva con la deliberazione n. 656 del 19 ottobre 2000.

Per quanto riguarda il versamento di lire 80.000.000.000 a titolo di caparra confirmatoria, si precisa che il contratto preliminare di compravendita, nonché il decreto di utilizzo della predetta somma sono stati predisposti con l'esplicita riserva del positivo perfezionamento delle procedure avviate dal Ministero della sanità per l'acquisizione del previsto parere dell'ufficio tecnico del territorio di Roma. Il contratto preliminare, infatti, prevedeva esplicitamente che nel caso in cui l'ufficio tecnico del territorio di Roma, nell'esprimere il parere negativo o difforme, avesse effettuato anche una valutazione economica del bene ed il valore riveniente fosse stato compreso in una fascia di oscillazione positiva o negativa del 2 per cento rispetto al prezzo di lire 315.000.000.000, oltre agli incrementi documentati dalla parte promittente venditrice e IVA di legge, le parti sarebbero state vincolate a procedere alla compravendita, al prezzo determinato in forza della valutazione economica effettuata nel parere dell'ufficio tecnico del territorio di Roma.

Per quanto riguarda l'individuazione dei beni mobili compresi nel costo di acquisto, ossia le attrezzature biomediche, attrezzature di uffici

ed arredi, attrezzature informatiche, arredi delle degenze ed opere d'arte, questi sono compresi nel documento di giudizio estimativo redatto dalla società pubblica Risorse per Roma - RPR spa che fa espressamente riferimento al libro cespiti, oltre ad essere menzionati negli inventari *sub* E e F allegati al contratto preliminare di compravendita.

L'articolo 2, lettera *h*), del protocollo d'intesa firmato in data 13 luglio 2000 prevede, tra l'altro, l'impegno degli IFO, anche con atti accordi separati, a subentrare in tutti i contratti in essere presso la struttura ospedaliera per forniture, lavori di completamento e servizi, nel rispetto delle condizioni di legge. Medesimo impegno è contenuto nell'accordo attuativo del protocollo d'intesa sottoscritto il 1° agosto 2000 tra gli IFO, il gruppo Tosinvest e la H.S. Raffaele Eur srl, nel quale è stato, tra l'altro, convenuto che l'ente subentri nei contratti di appalto dei lavori già posti in essere.

Con nota n. 2487 del 22 novembre 2000 la regione Lazio - assessorato politiche della sanità - ha comunicato che, da parte della regione medesima, non sono stati direttamente sottoscritti impegni, con atti separati, in materia di accreditamento delle altre strutture già attivate e da attivare riconducibili al gruppo Tosinvest degli Angelucci.

Con nota n. 14522-S/2648/2 in data 21 novembre 2000 il Ministero della giustizia ha comunicato che, in relazione alle modalità di acquisto del complesso ospedaliero San Raffaele, presso la procura della Repubblica del tribunale di Roma era stato aperto il procedimento penale n. 35454/00 B - originato dalla presentazione presso la Camera dei deputati di altra interrogazione annunciata nella seduta del 19 aprile 2000 - definito recentemente dall'organo inquirente con richiesta di archiviazione presentata il 27 ottobre 2000 al giudice per le indagini preliminari per le finali determinazioni di quest'ultimo.

*Il Ministro della sanità*  
VERONESI

(8 gennaio 2001)

---



